

Commissione Bilancio Affari Generali e Istituzionali

Verbale n. 15/2005

Seduta del 13 dicembre 2005

Il giorno 13 dicembre 2005 alle ore 14,30 si è riunita presso la sede dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, in Bologna Viale A. Moro n. 50, la Commissione Bilancio Affari generali ed istituzionali, convocata con nota prot. n. 18802 del 7 dicembre 2005.

Partecipano alla seduta i Consiglieri:

Cognome e nome	Qualifica	Gruppo	Voto	
NERVEGNA ANTONIO	Presidente	FORZA ITALIA	5	presente
BERETTA NINO	Vicepresidente	UNITI NELL'ULIVO — DS	7	presente
MANFREDINI MAURO	Vicepresidente	LEGA NORD PADANIA EMILIA E ROMAGNA	3	presente
AIMI ENRICO	componente	ALLEANZA NAZIONALE	4	presente
BORTOLAZZI DONATELLA	componente	PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI	1	presente
CARONNA SALVATORE	componente	UNITI NELL'ULIVO — DS	5	presente
GALLETTI GIANLUCA	componente	UDC — UN. DEM. CRIS. E DI CENTRO	1	
GUERRA DANIELA	componente	VERDI PER LA PACE	2	
MANCA DANIELE	componente	UNITI NELL'ULIVO — DS	1	presente
MASELLA LEONARDO	componente	PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA	3	
MONACO CARLO	componente	PER L'EMILIA - ROMAGNA	1	
MONARI MARCO	componente	UNITI NELL'ULIVO-DL MARGHERITA	3	presente
MONTANARI ROBERTO	componente	UNITI NELL'ULIVO — DS	2	
NANNI PAOLO	componente	ITALIA DEI VALORI CON DI PIETRO	1	presente
RICHETTI MATTEO	componente	UNITI NELL'ULIVO-DL MARGHERITA	4	presente
RIVI GIAN LUCA	componente	UNITI NELL'ULIVO — DS	2	presente
VARANI GIANNI	componente	FORZA ITALIA	4	presente
ZANCA PAOLO	componente	UNITI NELL'ULIVO — SDI	1	presente

La consigliera Laura SALSI sostituisce il consigliere Montanari.

Sono presenti: il Vicepresidente della Giunta Assessore a "Finanze. Europa" prof. Flavio Delbono, l'Assessore a "Programmazione e sviluppo territoriale. Cooperazione col sistema delle Autonomie. Organizzazione" Luigi Gilli e l'Assessore a "Politiche per la salute" Giovanni Bissoni.

Sono inoltre presenti: Pasquini (Direttore gen. Risorse finanziarie e strumentali), Curti (Resp. Serv. Bilanciorisorse finanziarie), Gaspari e Bellei (Serv. Bilancio-risorse finanziarie), Giorgi (Resp. Serv. Pianificazione e sviluppo servizi sociali e socio-sanitari), Garavini (Direttore gen. Organizzazione, Sistemi informativi e Telematica), Curzio (Direttore gen. Assemblea legislativa), Fini (Dir. gen. Assemblea legislativa), Mantini (Serv. Stampa Assemblea legislativa)

Presiede la seduta: Antonio Nervegna Assiste la segretaria: Claudia Cattoli Resocontista: Chiara Caciagli Il presidente NERVEGNA dichiara aperta la seduta e propone un'inversione dell'ordine dei lavori, anticipando l'esame dell'oggetto 817 relativo al bilancio di previsione 2006 dell'IBACN (Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna).

La Commissione concorda.

817 - Proposta recante: Approvazione bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 dell'IBACN della Regione Emilia-Romagna e del bilancio pluriennale 2006-2008 (delibera di Giunta n. 1883 del 21 11 05)

CRISTOFORI illustra il provvedimento, precisando che il documento contabile è stato approvato dall'IBACN, come prevede la legge regionale di riferimento n. 29 del 1995, entro il mese di settembre e quindi in assenza del bilancio regionale; pertanto sono state riproposte le stesse voci confermate nel bilancio di previsione 2005. Successivamente, sulla base del bilancio di previsione della Regione, quello dell'IBACN subirà le relative modifiche. Si sofferma quindi sugli aspetti principali relativi alle entrate e alle spese dell'Istituto.

La Commissione esprime parere favorevole con 16 voti a favore (uniti nell'ulivods), 12 astenuti (fi, lega nord), nessun contrario.

- - - - - -

- Approvazione dei verbali n. 11 e 12 del 2005.

La Commissione all'unanimità dei presenti approva i verbali n. 11 e 12 del 2005, relativi rispettivamente alle sedute del 21 e 22 novembre 2005.

Entra la consigliera Bortolazzi.

- - - - - -

- 750 Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della L. R. 15 11 01, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 e del bilancio pluriennale 2006 2008 (delibera di Giunta n. 1838 del 14 11 05)
- 751 Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2006 e del bilancio pluriennale 2006 2008 (delibera di Giunta n. 1839 del 14 11 05)

Il presidente NERVEGNA ricorda l'iter dei progetti di legge in esame: nella seduta del 22 novembre la Commissione ha proceduto alla nomina dei relatori (relatore il vicepresidente della Commissione consigliere Nino Beretta e relatore di minoranza il presidente della Commissione consigliere Antonio Nervegna) e il

vicepresidente della Giunta ha illustrato la finanziaria regionale, il bilancio di previsione 2006 e il pluriennale 2006-2008, mentre nella seduta del 6 dicembre si è svolta l'udienza conoscitiva con le rappresentanze della società civile, enti ed associazioni.

Quanto agli emendamenti, comunica che oltre alle proposte di modifica della Giunta regionale già inviate ai consiglieri e contenute nei documenti di lavoro predisposti dalla segreteria della Commissione (v. allegati 1 e 3), sono stati presentati 7 ulteriori subemendamenti all'articolo 29 septies da parte della Giunta regionale e un emendamento aggiuntivo a firma dei consiglieri Villani, Richetti e Rivi (art. 29 novies), i cui testi sono stati distribuiti in inizio di seduta (v. allegato 2).

Entra il consigliere Manca.

Il vicepresidente DELBONO, dopo aver segnalato in via preliminare la dotazione di 2 milioni di euro destinata al fondo per la montagna, demanda l'illustrazione dell'emendamento 11 relativo alle modifiche della legge regionale n. 2 del 2003 in materia di servizi sociali e dei subemendamenti connessi all'assessore competente Bissoni e riassume gli altri emendamenti dell'esecutivo; sottolinea come la maggior parte delle proposte di modifica alla legge finanziaria siano direttamente collegate al bilancio e si sofferma in particolare sugli emendamenti più significativi.

L'emendamento 5 (aggiuntivo dell'articolo 29 bis) riguarda il comitato scientifico per le biotecnologie in agricoltura, incaricato di seguire per conto della Regione gli approfondimenti in materia di biotecnologia: poichè il comitato scientifico non aveva copertura nella sua remunerazione è previsto un compenso di 250 euro a gettone di presenza per ciascuno dei componenti.

L'emendamento 7 (aggiuntivo dell'articolo 29 ter) riguarda la legge regionale n. 20 del 1994 sulla qualificazione dell'impresa artigiana, che in passato prevedeva in capo alle Province il compito di svolgere i bandi e l'istruttoria; successivamente la Regione concedeva i contributi in conto capitale alle Province stesse per finanziare i progetti. Su guesta legge regionale, come su altre in favore di settori o comunque di soggetti esterni alla pubblica amministrazione, incombono ora i vincoli dell'articolo 3 della finanziaria nazionale 2004 (legge n. 350 del 2003). Per il 2005 la Regione, insieme alle Province, è riuscita a rispettare la vecchia impostazione. Le modifiche proposte sono invece pensate in modo tale da preparare la nuova applicazione della legge stessa: infatti l'orientamento della Giunta regionale, insieme alle Province ed ai Comuni, è quello, in prospettiva, di applicare la legge regionale 20 attraverso due distinte modalità (in passato vi erano solo contributi in conto capitale a favore delle imprese, via Province): una parte ancora tramite contributi in conto interessi, utilizzando possibilmente mezzi statali per i quali non si applica l'articolo 3, in una proporzione dell'ordine dei 5 - 6 milioni di euro (ricorda che complessivamente la Regione ne dava 13 - 14); l'altra parte, visto l'articolo 3, tramite contributi in conto capitale pubblico su pubblico, concordando il percorso con Province e Comuni, quindi dando i contributi stessi ai Comuni, sentite le Province e in ogni caso d'accordo con loro, a favore delle aree artigianali, per incrementare il valore

patrimoniale degli assets al loro servizio. Anticipa che non vi è certezza che i fondi bastino, perchè l'istruttoria è ancora in corso.

L'emendamento 8 (aggiuntivo dell'articolo 29 quater), nello stesso spirito del precedente, crea i presupposti affinché la legge regionale n. 41 del 1997 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva) sia in grado di ospitare nuovi interventi per sostenere questi settori del terziario.

L'emendamento 9 (aggiuntivo dell'articolo 29 quinquies) consiste in uno spostamento di scadenza di termini in materia di trasporti pubblici locali per Bologna, senza fissare una data, da un lato per porsi al riparo da possibili obiezioni di legittimità data l'interferenza con la materia della concorrenza, dall'altro e soprattutto perché nell'emendamento nazionale sembra previsto un differimento dei termini al 31 dicembre 2006 per quanto riguarda la liberalizzazione del trasporto pubblico locale.

L'emendamento 10 (aggiuntivo dell'articolo 29 sexies) amplia lo spazio di applicazione della legge n. 7 del 2002 sull'innovazione, nel senso che attiene alla possibilità di intervenire maggiormente sul versante del conto capitale a favore dei laboratori di ricerca. Ricorda che in questo caso la Regione agisce soprattutto con mezzi statali e che buona parte del fondo unico per le attività produttive, circa la metà del fondo stesso, è rivolta a queste imprese; anche su richiesta delle associazioni interessate, è stato ulteriormente allargato il ventaglio.

L'emendamento 12 (aggiuntivo dell'articolo 29 octies) infine riguarda la possibilità di comandare il personale degli Enti Icoali già adibito ad attività connesse, presso i gestori dei servizi locali ambientali.

Il presidente NERVEGNA cede la parola all'assessore Bissoni per l'illustrazione dell'emendamento 11 e dei subemendamenti ad esso collegati.

Entrano i consiglieri Aimi e Nanni.

L'assessore BISSONI svolge il seguente intervento:

"L'emendamento 11 (aggiuntivo dell'articolo 29 septies) ed i subemendamenti presentati in inizio di seduta sono il frutto di una ulteriore fase di confronto svolta in mattinata, con particolare riferimento agli Enti locali.

Il problema che ci si è posti è il seguente: con la legge regionale n. 2 del 2003 di riorganizzazione dei servizi sociali e socio-sanitari, viene introdotto il dell'accreditamento dei soggetti gestori. Nella filosofia sistema dell'accreditamento è convinzione generalizzata e principio fondamentale che l'accreditamento costituisca il sistema di attuazione della programmazione sanitaria e di nuove modalità di rapporto con i soggetti accreditati - siano essi pubblici, siano essi privato-sociale, siano essi privato-profit -, superando il sistema dell'appalto al ribasso nelle varie percentuali che le norme consentono, perché si ritiene che il mondo dei servizi alla persona difficilmente si sposi con i meccanismi dell'appalto.

Un esempio concreto: la cooperativa sociale o la struttura profit o no profit che vince un appalto di servizi alla persona per un periodo limitato di tempo è legata

ad una fase normalmente triennale, che comporta problemi piuttosto rilevanti in termini di formazione, di stabilizzazione del personale, di investimenti. A volte ci troviamo di fronte anche a gestioni di strutture residenziali e dunque pensare che il posto letto di una casa protetta sia messo in appalto ogni tre anni al migliore offerente, non è evidentemente in linea con la costruzione di un sistema integrato di servizi.

L'emendamento quindi sostanzialmente sostituisce quella parte della legge regionale 2 che introduceva sì l'accreditamento, ma poi, seppur nelle forme della trattativa ristretta, manteneva in essere il sistema degli appalti. Con la proposta di modifica in esame si introduce invece un meccanismo di accreditamento e di accordi contrattuali in cui vengono definiti criteri di funzionamento, di qualità dei servizi, di remunerazione. E quella sarà la base per l'assegnazione dei servizi stessi.

Ciò che è successo anche ieri in Consiglio comunale a Bologna è il sintomo di una forma di tensione che è ormai presente nel mondo dei servizi sociali e socio-sanitari, dovuto ai meccanismi dell'appalto, che in quanto tale ha difficoltà a reggere in questo settore.

L'esigenza dei subemendamenti odierni è data dal fatto che all'ultimo momento abbiamo trovato una posizione degli Enti locali che ci chiedeva di introdurre contemporaneamente l'esonero dell'accreditamento per i servizi pubblici. Abbiamo ritenuto che ciò non fosse corretto, perché evidentemente anche i servizi pubblici, nella misura in cui fanno parte della rete dei servizi (e non esiste un servizio pubblico che non faccia parte della rete dei servizi), devono avere gli stessi criteri di qualità, di funzionamento, di standard operativi.

E quindi abbiamo introdotto alcuni emendamenti che in qualche modo colgono la preoccupazione degli Enti locali secondo la quale l'accreditamento dei servizi pubblici pone alcuni problemi di funzionalità rispetto ad una rete di servizi a gestione diretta che pur esiste. Quindi quelli chiaramente devono subire il processo dell'accreditamento e anche quelli devono avere il rispetto degli standard previsti. I subemendamenti non sono semplici, ma il concetto di fondo introdotto nell'articolo in questione è quello che ho illustrato.

Ovviamente "l'ospitalità" nell'ambito della legge finanziaria regionale di accompagnamento al bilancio 2006 consente, in un processo già in corso come quello dell'accreditamento, di non attendere i lunghi tempi altrimenti necessari per un nuovo progetto di legge ad hoc.

Questo è sostanzialmente il frutto dell'accordo che ha alle spalle il consenso del mondo degli Enti locali, che sono poi i veri fruitori del percorso che stiamo seguendo".

Il consigliere VARANI si riserva di approfondire il tema posto dall'assessore Bissoni, che costituisce un punto delicato di cui solo ora è venuto a conoscenza. Dichiara quindi di non potere esprimere una posizione precisa anche perché, al di là dell'illustrazione svolta, non ha potuto valutare il merito della questione. Segnala tuttavia alcune perplessità, poichè non rinviene nella gestione delle politiche sociali della Regione un fattore centrale, a suo parere fondamentale, vale a dire il cittadino.

Condivide la filosofia per la quale devono essere uguali, in una condizione di par condicio, pubblico e privato, ma il cittadino deve essere messo nelle condizioni di scegliere tra i soggetti accreditati, in una logica di pluralismo e di sussidiarietà orizzontale applicata.

Sottolinea che si tratta di una questione importante, che va ad incidere sul sistema del welfare, ma viene intrapresa in sede di legge finanziaria, dunque in maniera surrettizia e senza una discussione approfondita. Ricorda anche il caso delle IPAB, dove sotto forma di atto amministrativo si sta attuando una trasformazione radicale del welfare in Emilia-Romagna. Ribadisce l'inadeguatezza del metodo, a prescindere dal merito, in quanto mancano le garanzie rispetto all'interesse pubblico.

Il presidente NERVEGNA osserva che la Commissione ha sempre invitato la Giunta a non far trasformare la legge finanziaria regionale in un provvedimento omnibus, ma rileva come a volte la volontà sia superata dalle esigenze.

Conclusa la discussione generale, la Commissione procede quindi all'esame degli articoli, sulla base del documento di lavoro predisposto dalla segreteria della Commissione (v. allegato 1).

750 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della L. R. 15 11 01, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 e del bilancio pluriennale 2006 - 2008 (delibera di Giunta n. 1838 del 14 11 05)

Art. 1 - Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale La Commissione esprime parere favorevole con 19 voti a favore (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-ds), 16 astenuti (an, fi, lega nord), nessun contrario all'articolo suddetto.

Art. 2 - Sviluppo del sistema informativo regionale

La Commissione esprime parere favorevole con 19 voti a favore favore (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-ds), 7 contrari (an, lega nord), 9 astenuti (fi) all'articolo suddetto.

Esce il consigliere Varani.

Art. 3 - Sistema informativo agricolo regionale

La Commissione esprime parere favorevole con 19 voti a favore (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-ds), 7 contrari (an, lega nord), 5 astenuti (fi) all'articolo suddetto.

Entra il consigliere Zanca.

Art. 4 - Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi

La Commissione esprime parere favorevole con 32 voti a favore (an, fi, Italia dei valori, lega nord, pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), nessun astenuto o contrario all'articolo suddetto.

Art. 5 - Cartografia regionale

La Commissione esprime parere favorevole con 20 voti a favore (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega nord), nessun astenuto all'articolo suddetto.

Art. 6 - Interventi per la forestazione

La Commissione esprime parere favorevole con 20 voti a favore (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega nord), nessun astenuto all'articolo suddetto.

Art. 7 - Interventi nel settore delle bonifiche

La Commissione esprime parere favorevole con 20 voti a favore (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an. fi, lega nord), nessun astenuto all'articolo suddetto.

Art. 7 bis - Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla qualificazione dell'impresa cooperativa – che diventa art. 8

Emendamento n. 1 della Giunta regionale (aggiuntivo)

La Commissione esprime parere favorevole con 20 voti a favore (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 7 contrari (an, lega nord), 5 astenuti (fi) al nuovo articolo.

Art. 7 ter - Rendicontazione dei progetti aventi caratteristiche di rilevante innovazione o specializzazione rispetto all'offerta turistica di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 3 del 1993 – che diventa art. 9

Emendamento n. 6 della Giunta regionale (aggiuntivo)

La Commissione esprime parere favorevole con 20 voti a favore (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega nord), nessun astenuto al nuovo articolo.

Entra il consigliere Varani.

Art. 8 - Valorizzazione delle attività ittiche – che diventa art. 10

La Commissione esprime parere favorevole con 20 voti a favore (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 16 astenuti (an, fi, lega nord), nessun contrario all'articolo suddetto.

Art. 9 - Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica - che diventa art. 11

La Commissione esprime parere favorevole con 20 voti a favore (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 16 contrari (an, fi, lega nord), nessun astenuto all'articolo suddetto.

Esce il consigliere Varani.

Art. 10 - Recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti storici – che diventa art. 12

La Commissione esprime parere favorevole con 20 voti a favore (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega nord), nessun astenuto all'articolo suddetto.

Art. 11 - Fondo per la conservazione della natura – che diventa art. 13 La Commissione esprime parere favorevole con 20 voti a favore (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega nord), nessun astenuto all'articolo suddetto.

Art. 12 - Opere acquedottistiche e fognarie – che diventa art. 14 La Commissione esprime parere favorevole con 20 voti a favore (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega nord), nessun astenuto all'articolo suddetto.

Art. 13 - Interventi volti al disinquinamento delle acque del Mar Adriatico – che diventa art. 15

La Commissione esprime parere favorevole con 20 voti a favore (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 astenuti (an, fi, lega nord), nessun contrario all'articolo suddetto.

Art. 14 - Interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale – che diventa art. 16

La Commissione esprime parere favorevole con 20 voti a favore (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 astenuti (an, fi, lega nord), nessun contrario all'articolo suddetto.

Art. 15 - Parco regionale del delta del Po – che diventa art. 17

La Commissione esprime parere favorevole con 20 voti a favore (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega nord), nessun astenuto all'articolo suddetto.

Art. 16 - Parchi regionali e riserve naturali – che diventa art. 18

La Commissione esprime parere favorevole con 20 voti a favore (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega nord), nessun astenuto all'articolo suddetto.

Art. 17 - Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale – che diventa art. 19

La Commissione esprime parere favorevole con 20 voti a favore (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 astenuti (an, fi, lega nord), nessun contrario all'articolo suddetto.

Art. 18 - Rete viaria di interesse regionale – che diventa art. 20 Emendamento n. 2 della Giunta regionale (sostitutivo)

La Commissione esprime parere favorevole con 20 voti a favore (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 astenuti (an, fi, lega nord), nessun contrario all'articolo così sostituito.

- Art. 19 Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla ricapitalizzazione della società SAB Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.A. che diventa art. 21 La Commissione esprime parere favorevole con 20 voti a favore (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega nord), nessun astenuto all'articolo suddetto.
- Art. 20 Protezione civile. Interventi di emergenza che diventa art. 22 La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (an, Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 8 astenuti (fi, lega nord), nessun contrario all'articolo suddetto.
- Art. 20 bis Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie gestiti direttamente dalla Regione che diventa art. 23 Emendamento della Giunta regionale n. 3 (aggiuntivo)

La Commissione esprime parere favorevole con 20 voti a favore (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega nord), nessun astenuto al nuovo articolo.

Art. 21 - Interventi volti alla tutela e al controllo della popolazione canina e felina – che diventa art. 24

La Commissione esprime parere favorevole con 20 voti a favore (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 7 contrari (an, lega nord), 5 astenuti (fi) all'articolo suddetto.

Art. 22 - Fondo sociale regionale – che diventa art. 25

La Commissione esprime parere favorevole con 20 voti a favore (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 8 contrari (fi, lega nord), 4 astenuti (an) all'articolo suddetto.

Art. 23 - Investimento per i servizi educativi per l'infanzia – che diventa art. 26 La Commissione esprime parere favorevole con 20 voti a favore (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega nord), nessun astenuto all'articolo suddetto.

Art. 23 bis - Opere urgenti di edilizia scolastica. Programmi d'area – che diventa art. 27

Emendamento n. 4 della Giunta regionale (aggiuntivo)

La Commissione esprime parere favorevole con 32 voti a favore (an, fi,Italia dei valori, lega nord, pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), nessun contrario o astenuto al nuovo articolo.

Art. 24 - Contributi alle Aziende regionali per il diritto allo studio universitario di Modena e Reggio Emilia e di Parma per interventi straordinari di edilizia universitaria – che diventa art. 28

La Commissione esprime parere favorevole con 20 voti a favore (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega nord), nessun astenuto all'articolo suddetto.

Art. 25 - Contributo alla "Fondazione Arturo Toscanini" – che diventa art. 29

Il consigliere MANFREDINI dichiara che le risorse destinate alla Fondazione "Arturo Toscanini" sono eccessive e sottolinea l'opportunità di diminuirle per destinarle ad altri fini.

La Commissione esprime parere favorevole con 20 voti a favore (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega nord), nessun astenuto all'articolo suddetto.

Entra il consigliere Richetti.

Art. 26 - Norme per il recesso ovvero lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Agenzia di iniziative culturali dell'Emilia-Romagna (AICER srl) – che diventa art. 30

La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 7 contrari (an, lega nord), 5 astenuti (fi) all'articolo suddetto.

Art. 27 - Politiche regionali a favore dei giovani – che diventa art. 31 La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 astenuti (an, fi, lega nord), nessun contrario all'articolo suddetto.

Art. 28 - Trasferimento all'esercizio 2006 delle autorizzazioni di spesa relative al 2005 finanziate con mezzi regionali – che diventa art. 32

Il vicepresidente DELBONO precisa che l'articolo verrà aggiornato con i dati reali in occasione della legge di assestamento, in quanto la formulazione del testo in esame è basata sulle prechiusure e non sul consuntivo definitivo.

La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega nord), nessun astenuto all'articolo suddetto.

Art. 29 - Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2001 – che diventa art. 33 La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega nord), nessun astenuto all'articolo suddetto. Art. 29 bis - Comitato scientifico per le biotecnologie in agricoltura – che diventa art. 34

Emendamento n. 5 della Giunta regionale (aggiuntivo)

La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega nord), nessun astenuto al nuovo articolo.

Art. 29 ter - Modifiche alla legge regionale n. 20 del 1994 – che diventa art. 35 Emendamento n. 7 della Giunta regionale (aggiuntivo)

La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega nord), nessun astenuto al nuovo articolo.

Art. 29 quater - Modifiche alla legge regionale n. 41 del 1997 – che diventa art. 36

Emendamento n. 8 della Giunta regionale (aggiuntivo)

La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega nord), nessun astenuto al nuovo articolo.

Art. 29 quinquies - Spostamento di scadenza di termini in materia di trasporti pubblici locali dell'area metropolitana bolognese - legge regionale n. 30 del 1998 – che diventa art. 37

Emendamento n. 9 della Giunta regionale (aggiuntivo)

La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega nord), nessun astenuto al nuovo articolo.

Art. 29 sexies - Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2002 – che diventa art. 38 Emendamento n. 10 della Giunta regionale (aggiuntivo)

La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega nord), nessun astenuto al nuovo articolo.

Art. 29 septies - Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2003 – che diventa art. 39 Emendamento n. 11 (aggiuntivo) e subemendamenti collegati della Giunta regionale)

Il presidente NERVEGNA ricorda che sull'emendamento 11, aggiuntivo dell'articolo 29 septies insistono 7 subemendamenti presentati dalla Giunta regionale, già illustrati dall'assessore competente. Procede quindi a porli in votazione, seguendo l'ordine di inserimento nel testo. (v. nell'allegato 2 l'emendamento 11 riformulato con l'indicazione dei subemendamenti).

Subemendamento n. 1 della Giunta regionale all'emendamento n. 11

"Al comma 1 recante modificazioni all'articolo 35, comma 2, della legge regionale 12 marzo 2003, dopo le parole "La Giunta regionale" sono inserite le parole ", sentita la Commissione assembleare competente,".

La Commissione esprime parere favorevole con 36 voti a favore (an, fi, Italia dei valori, lega nord, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), nessun contrario o astenuto al subemendamento n. 1.

Subemendamento n. 2 della Giunta regionale all'emendamento n. 11

"Al comma 2, recante modificazioni all'articolo 38 della legge regionale n. 2 del 2003 il comma 1 è sostituito dai seguenti:

- 01. Per l'erogazione dei servizi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari, caratterizzati da un finanziamento pubblico prevalente, da scopi solidaristici, da bisogni di cura e dall'adeguatezza, dalla flessibilità e dalla personalizzazione degli interventi, le amministrazioni competenti si avvalgono delle strutture e dei servizi gestiti nelle forme previste dalla normativa sui servizi pubblici locali e delle Aziende di servizi alla persona di cui all'articolo 22, nonché dei soggetti privati di cui agli articoli 20 e 21.
- 1. La gestione dei servizi di cui al comma 01 è comunque subordinata al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 35 e dell'accreditamento nelle modalità previste dal presente articolo, nonché alla stipulazione di appositi contratti di servizio tra le amministrazioni competenti ed i soggetti gestori, aventi ad oggetto la regolamentazione complessiva degli interventi."

Subemendamento n. 5 della Giunta regionale al subemendamento n. 2

"Al comma 2, recante modificazioni all'articolo 38 della legge regionale n. 2 del 2003, al comma 2 dopo le parole "degli interventi" sono aggiunte le parole: "Tali contratti prevedono le modalità per la verifica periodica dei relativi adempimenti ed i provvedimenti da adottare in caso di inadempienza."

Con distinte votazioni di identico contenuto, la Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega nord), nessun astenuto al subemendamento n. 2, al n. 5 e al subemendamento n. 2 così modificato.

Subemendamento n. 6 della Giunta regionale all'emendamento n. 11

"Al comma 2, recante modificazioni all'articolo 38 della legge regionale n. 2 del 2003, al comma 3 dopo le parole "La Giunta regionale" sono inserite le parole: ", entro dodici mesi."

La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 astenuti (an, fi, lega nord), nessun contrario al subemendamento n. 6.

Subemendamento n. 7 della Giunta regionale all'emendamento n. 11

"Al comma 2, recante modificazioni all'articolo 38 della legge regionale n. 2 del 2003, nel comma 3 dopo le parole "soggetti gestori" sono inserite le parole: "la tutela del lavoro".

La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 astenuti (an, fi, lega nord), nessun contrario al subemendamento n. 7.

Subemendamento n. 3 della Giunta regionale all'emendamento n. 11

"Al comma 3, recante modificazioni all'articolo 41 della legge regionale n. 2 del 2003, la rubrica è modificata nella seguente:

"Art. 41 Ulteriori disposizioni per gli affidamenti e gli acquisti dei servizi"

La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 astenuti (an, fi, lega nord), nessun contrario al subemendamento n. 3.

Subemendamento n. 4 della Giunta regionale all'emendamento n. 11

"Al comma 3, recante modificazioni all'articolo 41 della legge regionale n. 2 del 2003, dopo le parole "Fino all'avvio del sistema di accreditamento di cui all'articolo 38" sono inserite le parole "nonchè per le prestazioni escluse dall'ambito di applicazione del medesimo articolo".

La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 astenuti (an, fi, lega nord), nessun contrario al subemendamento n. 4.

Emendamento n. 11 subemendato

La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega nord), nessun astenuto al nuovo articolo così modificato.

Il presidente NERVEGNA pone quindi in votazione l'emendamento n. 1 a firma dei consiglieri Villani, Rivi e Richetti (v. allegato 2).

Art. 29 novies – Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2004 – che diventa art. 40

Emendamento n. 1 (aggiuntivo) dei consiglieri Villani, Rivi e Richetti

Il consigliere RICHETTI illustra la proposta di modifica, precisando che la legge finanziaria dell'assestamento dello scorso anno all'articolo 26 aveva introdotto l'applicazione del contratto dei giornalisti agli addetti del settore comunicazione della Giunta e del Consiglio; mentre per l'esecutivo regionale si prevedeva di individuare successivamente la forma organizzativa e gestionale più idonea per quella struttura, non era presente una analoga disposizione relativamente all'Assemblea legislativa; l'emendamento proposto colma questa lacuna e la posizione di dirigente responsabile dei rapporti con i mass media non è ricompresa nella dotazione organica dell'Assemblea.

La Commissione esprime parere favorevole con 36 voti a favore (an, fi, Italia dei valori, lega nord, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), nessun contrario o astenuto al nuovo articolo.

Art. 29 octies - Comando del personale presso i gestori dei servizi locali ambientali – che diventa art. 41

Emendamento n. 12 aggiuntivo

La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 astenuti (an, fi, lega nord), nessun contrario al nuovo articolo.

Art. 30 - Copertura finanziaria – che diventa art. 42

La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega nord), nessun astenuto all'articolo suddetto.

Art. 31 - Entrata in vigore – che diventa art. 43

La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 astenuti (an, fi, lega nord), nessun contrario all'articolo suddetto.

- - - - -

751 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2006 e del bilancio pluriennale 2006 - 2008 (delibera di Giunta n. 1839 del 14 11 05)

La Commissione procede all'esame degli articoli sulla base del documento di lavoro predisposto dalla segreteria della Commissione con l'indicazione degli emendamenti presentati dalla Giunta regionale (v. allegato 3).

Art. 1 Stato di previsione delle entrate

Emendamento n. 1 della Giunta regionale (modificativo)

Con distinte votazioni di identico contenuto la Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega nord), nessun astenuto all'emendamento 1 e all'articolo 1 così emendato.

Art. 2 - Disposizioni in materia di entrate

La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega nord), nessun astenuto all'articolo suddetto.

Art. 3 - Stato di previsione delle spese

Emendamento n. 2 della Giunta regionale (modificativo)

Con distinte votazioni di identico contenuto la Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega nord), nessun astenuto all'emendamento 2 e all'articolo 3 così emendato.

Art. 4 - Autorizzazione all'impegno e al pagamento delle spese

La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega nord), nessun astenuto all'articolo suddetto.

Art. 5 - Quadro generale riassuntivo del bilancio

La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega nord), nessun astenuto all'articolo suddetto.

Art. 6 - Spese di carattere obbligatorio

La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega nord), nessun astenuto all'articolo suddetto.

Art. 7 - Fondo di riserva del bilancio di cassa

La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega nord), nessun astenuto all'articolo suddetto.

Art. 8 - Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 40 del 2001 – Programmi speciali d'area

La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega nord), nessun astenuto all'articolo suddetto.

Art. 9 - Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31, comma 2, lettera c) della legge regionale n. 40 del 2001

La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega nord), nessun astenuto all'articolo suddetto.

Art. 10 - Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 40 del 2001

La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega nord), nessun astenuto all'articolo suddetto.

Art. 11 - Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31, comma 2, lettera e) della legge regionale n. 40 del 2001

La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega nord), nessun astenuto all'articolo suddetto.

Art. 12 - Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31, comma 2, lettera f) della legge regionale n. 40 del 2001

La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega nord), nessun astenuto all'articolo suddetto.

Art. 13 - Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31, comma 4, lettera a) della legge regionale n. 40 del 2001 – Cofinanziamento regionale La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega nord), nessun astenuto all'articolo suddetto.

Art. 14 - Autorizzazione di spesa per attività o interventi continuativi o ricorrenti La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega nord), nessun astenuto all'articolo suddetto.

Entra il consigliere Monari.

Art. 15 - Rinuncia all'esecuzione di crediti di modesta entità

Il consigliere MANFREDINI suggerisce di alzare la somma relativa alla rinuncia dei crediti a 50 euro.

Il vicepresidente DELBONO, pur concordando in via teorica con l'adeguamento, precisa che si tratta di un limite legislativo nazionale dunque non modificabile. Invece nel progetto di legge in materia tributaria, la Regione non procede ad iscrivere la procedura di riscossione fino a 16 euro, perché in quel caso si è potuto elevare la somma, a condizione tuttavia che non vi sia recidiva.

La Commissione esprime parere favorevole con 27 voti a favore (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 8 contrari (fi, lega nord), 4 astenuti (an) all'articolo suddetto.

Art. 16 - Mutui e prestiti

La Commissione esprime parere favorevole con 27 voti a favore (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega nord), nessun astenuto all'articolo suddetto.

Art. 17 - Applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo presunto di amministrazione dell'esercizio precedente Emendamento n. 3 della Giunta regionale (modificativo)

Con distinte votazioni di identico contenuto la Commissione esprime parere favorevole con 27 voti a favore (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega nord), nessun astenuto all'emendamento 3 e all'articolo 17 così emendato.

Art. 18 - Disposizioni relative all'accensione di anticipazioni di cassa La Commissione esprime parere favorevole con 27 voti a favore (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega nord), nessun astenuto all'articolo suddetto.

Art. 19 - Allegato di cui all'articolo 11, commi 6 e 8 della legge regionale n. 40 del 2001 e assegnazione delle risorse ai fini della gestione

La Commissione esprime parere favorevole con 27 voti a favore (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega nord), nessun astenuto all'articolo suddetto.

Art. 20 - Bilancio pluriennale

La Commissione esprime parere favorevole con 27 voti a favore (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega nord), nessun astenuto all'articolo suddetto.

Art. 21 - Entrata in vigore

La Commissione esprime parere favorevole con 27 voti a favore (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega nord), nessun astenuto all'articolo suddetto.

- - - - - - -

757 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: Disposizioni in materia tributaria (delibera di Giunta n. 1840 del 14 11 05)

Il presidente NERVEGNA ricorda che nella seduta del 22 novembre è stato nominato relatore il consigliere Nanni, che si riserva di chiedere l'autorizzazione alla relazione orale ai sensi dell'articolo 73 del regolamento interno.

Informa inoltre che la Giunta regionale ha presentato un emendamento modificativo dell'articolo 6, trasmesso ai consiglieri contestualmente alla convocazione (v. allegato 4).

Il vicepresidente DELBONO illustra sinteticamente l'emendamento.

La Commissione procede quindi all'esame degli articoli.

Art. 1 - Estinzione del contenzioso

La Commissione esprime parere favorevole con 27 voti a favore (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega nord), nessun astenuto all'articolo suddetto.

Art. 2 - Interpretazione autentica dell'articolo 52, comma 4 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria)

La Commissione esprime parere favorevole con 27 voti a favore (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega nord), nessun astenuto all'articolo suddetto.

Art. 3 - Tariffe delle tasse sulle concessioni regionali

La Commissione esprime parere favorevole con 27 voti a favore (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an. fi. lega nord), nessun astenuto all'articolo suddetto.

Art. 4 - Esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale ai sensi del decreto-legge n. 138 del 2002 e del decreto-legge n. 2 del 2003

La Commissione esprime parere favorevole con 34 voti a favore (an. Italia dei valori, lega nord, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 5 astenuti (fi), nessun contrario all'articolo suddetto.

Art. 5 - Autoveicoli adibiti a scuola guida

La Commissione esprime parere favorevole con 34 voti a favore (an, Italia dei valori, lega nord, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 5 astenuti (fi), nessun contrario all'articolo suddetto.

Art. 6 - Disposizioni in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1996

Emendamento n. 1 della Giunta regionale (modificativo)

Con distinte votazioni di identico contenuto la Commissione esprime parere favorevole con 27 voti a favore (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 astenuti (an, fi, lega nord), nessun contrario all'emendamento 1 e all'articolo 6 così modificato.

Art. 7 - Abrogazioni

La Commissione esprime parere favorevole con 27 voti a favore (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega nord), nessun astenuto all'articolo suddetto.

- - - - - - - -

761 - Proposta di regolamento di iniziativa della Giunta regionale: Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di titolarità della Giunta regionale e delle Agenzie, Istituti ed Enti che fanno riferimento all'amministrazione regionale (delibera di Giunta n. 1843 del 14 11 05)

Il presidente NERVEGNA richiama l'illustrazione del testo svolta nella seduta del 22 novembre scorso e propone la nomina del relatore.

La Commissione concorda di nominare relatore il consigliere Matteo Richetti, che si riserva di chiedere l'autorizzazione alla relazione orale ai sensi dell'articolo 73 del regolamento interno.

Il presidente NERVEGNA informa che sono stati presentati due emendamenti della Giunta regionale, distribuiti in corso di seduta (v. atti), uno sostitutivo dell'insieme delle schede allegate, l'altro sostitutivo dell'articolo 3 che fornisce l'elenco degli allegati stessi.

GARAVINI illustra gli emendamenti, che si sono resi necessari in seguito alla riunione della Conferenza dei Presidenti delle Regioni svoltasi il 24 novembre scorso, quindi successivamente alla approvazione del testo iniziale da parte della Giunta regionale, che aveva avviato l'iter del regolamento per mantenere la tempistica prevista dalla legge sulla privacy (31 dicembre 2005).

Gli emendamenti attengono sia alle modifiche sullo schema tipo di regolamento approvato dalla Conferenza dei Presidenti, sia al chiarimento relativo all'inclusione delle IPAB tra gli enti che fanno riferimento all'amministrazione regionale; e a tal proposito è stato aggiunto l'allegato "V".

Ricorda inoltre che dal punto di vista procedurale manca ancora il parere del Garante, mentre da fonti ufficiose è annunciata l'approvazione di un decreto-legge di proroga dei termini al 28 febbraio 2006.

Pertanto, se il Garante si pronuncerà sullo schema tipo di regolamento in tempo utile per andare in aula, la Regione non utilizzerà la proroga; se invece il parere non verrà reso o comporterà ulteriori modifiche al testo, la proroga sarà utilizzata. Ribadisce che al momento la Regione è nelle condizioni sia di rispettare la tempistica vincolante prevista dalla legge sulla privacy, sia eventualmente, a fronte di motivi indipendenti dalla Regione stessa, di usufruire del differimento.

Articolo 1 - Oggetto

La Commissione esprime parere favorevole con 27 voti a favore (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 astenuti (an, fi, lega nord), nessun contrario all'articolo suddetto.

Articolo 2 - Disposizioni generali

La Commissione esprime parere favorevole con 27 voti a favore (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 astenuti (an, fi, lega nord), nessun contrario all'articolo suddetto.

Articolo 3 – Tipi di dati e di operazioni eseguibili

Emendamento della Giunta regionale sostitutivo dell'articolo 3 e dei relativi allegati

Con distinte votazioni di identico contenuto, la Commissione esprime parere favorevole con 27 voti a favore (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 astenuti (an, fi, lega nord), nessun contrario all'emendamento suddetto e all'articolo 3 così modificato.

- - - - -

Proposta di regolamento di iniziativa dell'Ufficio di Presidenza: Regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari (articoli 20 e 21 del decreto legislativo 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali) di cui è titolare l'Assemblea legislativa (deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 130 del 18 11 05)

CURZIO dichiara che le osservazioni svolte relativamente al regolamento di iniziativa della Giunta regionale valgono anche per quello dell'Assemblea legislativa, poichè anche per esso è necessario ricevere il parere del Garante.

Precisa poi che il regolamento dell'Assemblea è più minuto dal punto di vista quantitativo, ma particolarmente delicato dal punto di vista politico, in quanto prevede il trattamento di dati sensibili relativi anche allo svolgimento dell'attività politica o alle funzioni di sindacato ispettivo.

Illustra il lavoro svolto in collaborazione e coordinamento con gli altri Consigli regionali e l'impostazione delle schede che sono sostanzialmente le stesse per tutte le Assemblee legislative.

Chiarisce quindi che quando si tratta di dati sensibili il legislatore tendenzialmente orienta le pubbliche amministrazioni ad utilizzare i dati anonimi e solo quando è indispensabile trattare i dati sensibili occorre che essi siano individuati e disciplinati in un regolamento.

Precisa che le schede allegate al regolamento stesso sono definite non tanto con uno spirito ricognitivo, quanto piuttosto con lo scopo di individuare flussi di documentazione e di informazione, affinchè il dato stesso sia il più possibile protetto, utilizzato solo per fini istituzionali, quando è strettamente necessario e non è possibile il suo trattamento in forma anonima.

Dopo aver esemplificato alcune tipologie relative alle varie schede, osserva che il motivo per cui i due regolamenti sono distinti, uno per la Giunta e uno per

l'Assemblea legislativa, è il frutto di una lunga discussione sulla quale tra l'altro il Garante ha ritenuto di non doversi esprimere, lasciando la decisione alle singole Assemblee. Alla Conferenza dei Presidenti dei Consigli la distinzione è sembrata corretta data la particolare natura dei dati di cui l'Assemblea viene in possesso, spesso correlata agli stessi consiglieri regionali.

La Commissione concorda di nominare relatore il consigliere Gian Luca Rivi, che si riserva di chiedere l'autorizzazione alla relazione orale ai sensi dell'articolo 73 del regolamento interno.

La Commissione procede quindi all'esame degli articoli.

Art. 1 - Oggetto

La Commissione esprime parere favorevole con 27 voti a favore (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 astenuti (an, fi, lega nord), nessun contrario all'articolo suddetto.

Art. 2 – Disposizioni generali

La Commissione esprime parere favorevole con 27 voti a favore (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 astenuti (an, fi, lega nord), nessun contrario all'articolo suddetto.

Art. 3 – Tipi di dati e di operazioni eseguibili

La Commissione esprime parere favorevole con 27 voti a favore (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 astenuti (an, fi, lega nord), nessun contrario all'articolo suddetto.

Art. 4 – Aggiornamento

La Commissione esprime parere favorevole con 27 voti a favore (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 astenuti (an, fi, lega nord), nessun contrario all'articolo suddetto.

Art. 5 – Pubblicazione ed entrata in vigore

La Commissione esprime parere favorevole con 27 voti a favore (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 astenuti (an, fi, lega nord), nessun contrario all'articolo suddetto.

- - - - - -

- Informazione ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale n. 43 del 2001 sullo schema di deliberazione della Giunta regionale: "Rinnovo incarichi a direttori generali della Giunta regionale in scadenza al 31.12.2005"
- Informazione ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n. 43 del 2001 sullo schema di deliberazione della Giunta regionale: "Rinnovo dell'incarico di direttore dell'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER in scadenza al 31.12.2005"

GARAVINI illustra il contenuto dei provvedimenti, chiarendo che il primo è volto, nelle more di una revisione dell'organizzazione interna dell'amministrazione regionale, a rinnovare gli attuali incarichi per tutto il 2006, mentre il secondo allinea i termini del contratto del direttore dell'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici con quelli della convenzione operativa e relativo accordo di servizio che regolano i rapporti tra la Regione e l'Agenzia stessa.

La Commissione prende atto delle informazioni svolte.

La seduta termina alle ore 16,15.

Verbale approvato nella seduta del 17 gennaio 2006.

La Segretaria Claudia Cattoli Il Presidente Antonio Nervegna



ALLEGATO 1

DOCUMENTO DI LAVORO

progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2006 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2006 – 2008

oggetto 750

CON L'INDICAZIONE DEGLI EMENDAMENTI PRESENTATI DALLA GIUNTA REGIONALE LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2006 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2006 – 2008

INDICE

- Art. 1 Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale
- Art. 2 Sviluppo del sistema informativo regionale
- Art. 3 Sistema informativo agricolo regionale
- Art. 4 Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi
- Art. 5 Cartografia regionale
- Art. 6 Interventi per la forestazione
- Art. 7 Interventi nel settore delle bonifiche
- Art. 7 bis Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla qualificazione dell'impresa cooperativa
- Art. 7 ter Rendicontazione dei progetti aventi caratteristiche di rilevante innovazione o specializzazione rispetto all'offerta turistica di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 3 del 1993
- Art. 8 Valorizzazione delle attività ittiche
- Art. 9 Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica
- Art.10 Recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti storici
- Art.11 Fondo per la conservazione della natura
- Art.12 Opere acquedottistiche e fognarie
- Art.13 Interventi volti al disinquinamento delle acque del Mar Adriatico
- Art.14 Interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale

Art.15 Parco regionale del delta del Po

Art.16 Parchi regionali e riserve naturali

Art.17 Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale

Art.18 Rete viaria di interesse regionale

Art.19 Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla ricapitalizzazione della società SAB – Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.A.

Art.20 Protezione civile. Interventi di emergenza

Art.20bis Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie gestiti direttamente dalla Regione

Art.21 Interventi volti alla tutela e al controllo della popolazione canina e felina

Art.22 Fondo sociale regionale

Art.23 Investimento per i servizi educativi per l'infanzia

Art.23bis Opere urgenti di edilizia scolastica – Programmi d'area

Art.24 Contributi alle Aziende regionali per il diritto allo studio universitario di Modena e Reggio Emilia e di Parma per interventi straordinari di edilizia universitaria

Art.25 Contributo alla "Fondazione Arturo Toscanini"

Art.26 Norme per il recesso ovvero lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Agenzia di iniziative culturali dell'Emilia-Romagna (AICER srl)

Art.27 Politiche regionali a favore dei giovani

Art.28 Trasferimento all'esercizio 2006 delle autorizzazioni di spesa relative al 2005 finanziate con mezzi regionali

Art.29 Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2001

Art.29bis Comitato scientifico per le biotecnologie in agricoltura

Art.29ter Modifiche alla legge regionale n. 20 del 1994

Art.29quater Modifiche alla legge regionale n. 41 del 1997

Art.29quinquies Spostamento di scadenza di termini in materia di trasporti pubblici locali dell'area metropolitana bolognese - legge regionale n. 30 del 1998

Art.29sexies Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2002

Art.29septies Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2003

Art.29octies Comando del personale presso i gestori dei servizi locali ambientali

Art.30 Copertura finanziaria

Art.31 Entrata in vigore

Art. 1

Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale

1. Per le attività inerenti il sistema informativo regionale (SIR) volte allo sviluppo regionale della società dell'informazione secondo le finalità indicate nell'articolo 13 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione) e nell'ambito della U.P.B. 1.2.1.3.1500 – Sistema informativo regionale: manutenzione e sviluppo, è disposta l'autorizzazione di spesa pari ad Euro 2.500.000,00, per l'esercizio 2006, a valere sul Capitolo 03905.

Art. 2 Sviluppo del sistema informativo regionale

1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui alle leggi regionali 19 aprile 1975, n. 24 (Formazione di una cartografia regionale) e 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del sistema informativo regionale, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

a) Cap. 03840 "Interventi per la formazione di una cartografia regionale di

base e dei sistemi informativi geografici (L.R. 19 aprile

1975, n. 24)"

Esercizio 2006: Euro 800.000.00

b) Cap. 03909 "Impianto di un sistema informativo regionale –

Comunicazione pubblica (art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n.

30, abrogata e art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)"

Esercizio 2006: Euro 100.000,00

c) Cap. 03910 "Sviluppo del sistema informativo re-gionale (articolo 17,

L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e articolo 13, L.R. 24

maggio 2004, n. 11)"

Esercizio 2006: Euro 1.600.000.00

d) Cap. 03937 "Sviluppo del sistema informativo regionale: Piano

telematico regionale (articolo 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30

abrogata e L.R. 24 maggio 2004, n. 11)"

Esercizio 2006: Euro 10.000.000,00.

Art. 3 Sistema informativo agricolo regionale

1. Per la realizzazione del sistema informativo agricolo regionale, ai sensi degli articoli 22, 23 e 32 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 (Norme per

l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L. R. 27 agosto 1983, n. 34) è disposta, per l'esercizio 2006, una autorizzazione di spesa di Euro 1.000.000,00 a valere sul Capitolo 03925, nell'ambito della U.P.B. 1.2.1.3.1520 – Sistema informativo agricolo.

Art. 4 Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere, per l'esercizio 2006, un contributo di Euro 90.000,00 al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi costituito fra la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna ed i Comuni di Bologna, Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro, a valere sul Capitolo 02705, nell'ambito della U.P.B. 1.2.3.2.3820 – Contributi ad Enti e istituzioni che perseguono scopi di interesse per la regione.

Art. 5 Cartografia regionale

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 aprile 1975, n. 24 (Formazione di una cartografia regionale), nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.2.3.3.4440 – Sviluppo di cartografia tematica regionale: geologia e pedologia, è disposta la seguente autorizzazione di spesa:

a) Cap. 03850 "Spese per la formazione di una cartografia tematica

regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi

geonaturali (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)"

Esercizio 2006: Euro 500.000,00.

Art. 6 Interventi per la forestazione

- 1. Per l'effettuazione di interventi per la forestazione e il miglioramento del patrimonio forestale regionale è disposta la seguente autorizzazione di spesa nell'ambito della U.P.B. 1.3.1.3.6200 Sviluppo e valorizzazione delle risorse forestali come segue:
- a) Cap. 14070 "Interventi per la forestazione e il miglioramento agro-silvo

pastorale del patrimonio forestale regionale nonchè per la esecuzione di opere di sistemazione idraulica e forestale

(articolo 2, L.R. 24 gennaio 1975, n. 6)"

Esercizio 2006: Euro 1.000.000,00.

Art. 7

Interventi nel settore delle bonifiche

- 1. Per opere ed interventi di bonifica ed irrigazione ai sensi della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative), sono disposte le autorizzazioni di spesa nell'ambito delle seguenti U.P.B.:
- a) U.P.B. 1.3.1.3.6300 Interventi di bonifica e irrigazione a valere sul sottoindicato capitolo:

Cap. 16400 "Spese per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica

danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche e per l'immediato intervento (articolo 4, comma 3, L. 25 maggio 1970, n. 364; artt. 66 e 70 del DPR 24 luglio 1977, n. 616;

articolo 26, lett. e), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)"

Esercizio 2006: Euro 1.000.000,00

b) U.P.B. 1.3.1.3.6310 – Manutenzione opere di bonifica, è disposta la seguente autorizzazione di spesa:

Cap. 16352 "Manutenzione delle opere di bonifica (articolo 26, comma

2, lett. d), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)"

Esercizio 2006: Euro 1.835.000,00.

Emendamento n. 1 (aggiuntivo)

Fra l'art. 7 e l'art. 8 del presente progetto di legge è inserito il seguente:

"Art. 7 bis Interventi volti alla promozione, allo sviluppo

e alla qualificazione dell'impresa cooperativa

- 1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 23 marzo 1990, n. 22 (Disposizioni di principio e disciplina generale per la cooperazione) è disposta la seguente autorizzazione di spesa a favore del sottoelencato capitolo afferente all'U.P.B. 1.3.2.3.8230 Promozione e qualificazione delle imprese cooperative:
- a) Cap. 21222 "Contributi per l'integrazione del fondo consortile del consorzio fidi regionale tra imprese cooperative (artt. 7 e 7-bis, L.R. 23 marzo 1990, n. 22 e successive modifiche)"

Esercizio 2006: Euro 200.000,00."

Emendamento n. 6 (aggiuntivo)

Fra l'art. 7 e l'art. 8 del presente progetto di legge è inserito il seguente:

"Art. 7 ter

Rendicontazione dei progetti aventi caratteristiche di rilevante innovazione o specializzazione rispetto all'offerta turistica di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 3 del 1993

1. Per i beneficiari dei finanziamenti regionali di progetti aventi caratteristiche di rilevante innovazione o specializzazione rispetto all'offerta turistica regionale, previsti all'art. 8 della l.r. 11 gennaio 1993, n. 3 dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. (Disciplina Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della I.r. 6 luglio 1984, n. 38), ai quali si applica l'articolo n. 23, comma 1, della l.r. 23 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3) che, per questioni procedimentali, non abbiano potuto rendicontare le iniziative, approvate e già attivate, nei termini stabiliti dall'art. 13 della l.r. 3/93, è stabilito il nuovo termine del 30 settembre 2006."

Art. 8 Valorizzazione delle attività ittiche

1. Per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività ittiche, ai sensi della legge regionale 14 febbraio 1979, n. 3 (Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività ittiche), è disposta, per l'esercizio 2006, un'autorizzazione di spesa di Euro 500.000,00 a valere sul Capitolo 24400 nell'ambito della U.P.B. 1.3.2.3.8610 – Valorizzazione attività ittiche.

Art. 9

Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica

- 1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale Interventi per la promozione e commercializzazione turistica Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28), nell'ambito del sottoindicato capitolo afferente alla U.P.B. 1.3.3.2.9100 Interventi per la promozione del turismo regionale, sono disposte le seguenti autorizzazioni e integrazioni di spesa come segue:
- a) Cap. 25558 "Spese per l'attuazione attraverso l'APT Servizi, del piano annuale della azioni di promozione turistica regionale di carattere generale e per il cofinanziamento anche tramite l'APT Servizi s.r.l. di progetti di promozione turistica e commercializzazione turistica elaborati dai soggetti aderenti alle "Unioni" di cui all'articolo 13 della L.R. 4

marzo 1998, n. 7 (articolo 7, comma 2, lettere a) e b) ed articolo 8, comma 3 e artt. 13 e 19 della L.R. 4 marzo

1998, n. 7)"

Esercizio 2006: +Euro 150.000,00 Esercizio 2007: Euro 12.150.000,00.

Art. 10

Recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti storici

1. Alle autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali con riferimento ai contributi finalizzati all'acquisto di edifici di carattere storico-artistico o ambientale ai sensi della legge regionale 15 luglio 2002, n. 16 (Norme per il recupero degli edifici storico-artistici e la promozione della qualità architettonica e paesaggistica del territorio) a valere sul Capitolo 30895 afferente alla U.P.B. 1.4.1.3.12620 – Recupero edilizio, urbanistico e ambientale degli insediamenti storici, è apportata la riduzione di Euro 108.068,61.

Art. 11 Fondo per la conservazione della natura

- 1. Nell'ambito dei capitoli sottoindicati ed afferenti alla U.P.B. 1.4.2.2.13500 Parchi e riserve naturali, è stabilito quanto segue:
- a) per la dotazione del fondo regionale per la conservazione della natura istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2 (Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco), è disposta un'autorizzazione di spesa, per l'esercizio 2006, di Euro 15.000,00 (Cap. 38050);
- b) per l'attuazione di studi e ricerche per una migliore conservazione della natura, delle espressioni e degli equilibri ambientali di particolare pregio e significato, anche in collaborazione con l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 2 del 1977, è disposta, per l'esercizio 2006, un'autorizzazione di spesa di Euro 55.026,79 (Cap. 38058);
- c) per interventi volti alla tutela di esemplari arborei singoli o in gruppo di notevole pregio scientifico e monumentale ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 1977 è disposta, per l'esercizio 2006, un'autorizzazione di spesa di Euro 36.784,00 (Cap. 38070).

Art. 12 Opere acquedottistiche e fognarie

1. Per la concessione di contributi, a favore di Comuni, per la esecuzione di opere acquedottistiche e fognarie ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della legge regionale 15 novembre 1976, n. 47 (Disciplina transitoria degli interventi per il finanziamento di opere idroigieniche nel territorio regionale), nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.4.2.3.14000 – Opere acquedottistiche, fognarie e impianti di depurazione è disposta la seguente autorizzazione di spesa:

a) Cap. 35305 "Contributi in capitale a favore di Comuni per l'esecuzione

di opere acquedottistiche e fognarie (art. 3, comma 2, L.R.

15 novembre 1976, n. 47)"

Esercizio 2006: Euro 1.000.000,00.

Art. 13

Interventi volti al disinguinamento delle acque del Mar Adriatico

1. Per la promozione di iniziative volte a ricercare le cause della degradazione ambientale, nonchè ad individuare i mezzi più idonei per favorire il progressivo miglioramento della situazione in atto ai sensi della legge regionale 31 agosto 1978, n. 39 (Interventi per la ricerca ambientale – Norme per l'esercizio della motonave regionale "Daphne") è disposta, per l'esercizio 2006, un'autorizzazione di spesa di Euro 250.000,00 nell'ambito della U.P.B. 1.4.2.3.14150 – Interventi per la ricerca ambientale, a valere sul Capitolo 37150.

Art. 14

Interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale

1. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale ai sensi dell'articolo 134 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.4.2.3.14220 – Recupero, messa in sicurezza e ripristino ambientale, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

a) Cap. 37332 "Fondo per l'anticipazione delle somme necessarie per la

realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale di cui al comma 9 dell'articolo 17 del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22 (articolo

dell'alticolo 17 del Dego o l'espirato 1007, 11. 22 (altic

134, comma 1, L.R. 21 aprile 1999, n. 3)"

Esercizio 2006: Euro 500.000,00

b) Cap. 37374 "Finanziamenti a favore dei soggetti pubblici attuatori di

interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree pubbliche o soggette ad uso

pubblico (articolo 134, comma 3, L.R. 21 aprile 1999, n. 3)"

Esercizio 2006: Euro 1.000.000,00.

Art. 15 Parco regionale del delta del Po

1. Per la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione dell'ambiente naturale e storico, del territorio e del paesaggio del delta del Po, ai sensi della legge regionale 2 aprile 1988, n. 11 (Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali) e dell'articolo 13 della legge regionale 2 luglio 1988, n. 27 (Istituzione del Parco regionale del delta del Po), per l'esercizio 2006 è disposta una autorizzazione di spesa di Euro 200.000,00 a valere sul Capitolo 38030 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14300 – Parchi e riserve naturali.

Art. 16 Parchi regionali e riserve naturali

1. Per il recupero e la valorizzazione delle risorse ambientali e per lo sviluppo socio-economico del territorio, ai sensi dell'articolo 35, commi 2 e 4 della legge regionale 2 aprile 1988, n. 11 (Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali), per l'esercizio 2006 è disposta una autorizzazione di spesa di Euro 200.000,00 a valere sul Capitolo 38090 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14305 – Recupero e valorizzazione delle risorse ambientali.

Art. 17 Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale

1. Per la realizzazione di interventi afferenti il servizio di piena nei corsi d'acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza regionale e per la manutenzione delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) è disposta l'autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 39185 ed appartenente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 – Interventi di sistemazione idraulica e ambientale, per l'esercizio 2006, di Euro 500.000,00.

Emendamento n. 2 (sostitutivo)

L'art. 18 del presente progetto di legge è sostituito dal seguente:

"Art. 18 Rete viaria di interesse regionale

1. Per gli interventi sulla rete stradale relativi alla viabilità di interesse regionale previsti dalla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del

sistema regionale e locale), è disposta la seguente autorizzazione di spesa, a valere sul sottoindicato capitolo afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16200 – Miglioramento e costruzione opere stradali:

a) Cap. 45184 "Finanziamenti a Province per riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione della rete viaria di interesse regionale e ulteriore manutenzione straordinaria (art. 167, comma 2, lett. A) e B), L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e successive modifiche)"

Esercizio 2006: Euro 14.900.000,00.

- 2. Per la realizzazione degli interventi previsti dai programmi d'area di cui alla I.r. 19 agosto 1996, n. 30, è disposta la seguente autorizzazione di spesa a valere sul sottoindicato capitolo afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16200 Miglioramento e costruzione di opere stradali:
- a) Cap. 45175 "Contributi in capitale alle Province per interventi di sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di proprietà comunale (art. 167-bis, comma 1, L.R. 21 aprile 1999, n. 3 come modificato dall'art. 2, L.R. 4 maggio 2001, n. 12)

Esercizio 2006: Euro 1.212.000,00."

Art. 18 Rete viaria di interesse regionale

1. Per gli interventi sulla rete stradale relativi alla viabilità di interesse regionale previsti dalla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale),è disposta la seguente autorizzazione di spesa, a valere sul sottoindicato capitolo afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16200 – Miglioramento e costruzione opere stradali:

a) Cap. 45184 "Finanziamenti a Province per riqualificazione,

ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione della rete viaria di interesse regionale e ulteriore manutenzione straordinaria (art. 167, comma 2, lett. A) e B), L.R. 21 aprile

1999, n. 3 e successive modifiche)"

Esercizio 2006: Euro 15.000.000,00.

Art. 19

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla ricapitalizzazione della società SAB – Aeroporto G. Marconi di Bologna SpA

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare all'aumento del capitale sociale, approvato dall'assemblea della Società SAB. – Aeroporto G. Marconi di Bologna SpA, della quale è già socio ai sensi della legge regionale 23 ottobre 1986, n. 35 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla società

S.A.B. – Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.A.), entro il limite massimo di tre milioni di Euro, per l'esercizio 2006 a valere sul Capitolo 45710 CNI afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16650 – Aeroporti regionali.

Art. 20 Protezione civile. Interventi di emergenza

1. Per far fronte alle spese di apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità e di pronti interventi nelle materie di competenza regionale, a norma di quanto disposto dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 (Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a provvedere, a sua cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da eventi calamitosi), è disposta l'autorizzazione di spesa, per l'esercizio finanziario 2006, a valere sul Capitolo 48050 appartenente alla U.P.B. 1.4.4.3.17450 – Attrezzature e materiali per pronto intervento di Euro 2.150.000,00.

Emendamento n. 3 (aggiuntivo)

Fra l'art. 20 e l'art. 21 del presente progetto di legge è inserito il seguente:

"Art. 20 bis

Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie Gestiti direttamente dalla Regione

- 1. Lo stanziamento per interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie gestiti direttamente dalla Regione, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421), per l'esercizio 2006 è determinato in Euro 20.000.000,00, a valere sul Capitolo 51721 afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione in relazione al perseguimento degli obiettivi del piano sanitario nazionale e regionale Altre risorse vincolate, e viene utilizzato nell'ambito dei compiti relativi a:
- a) sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche per la salute, in particolare nel campo dell'attività di informazione e comunicazione ai cittadini e agli operatori, di consolidamento dell'assetto organizzativo fondato sulle macro-strutture aziendali e sul modello dipartimentale, di integrazione socio-sanitaria e di formazione e valorizzazione delle risorse umane

Euro: 13.500.000,00;

b) spese per attività di supporto al Servizio sanitario regionale

Euro: 2.800.000,00;

c) spese per il funzionamento dell'Agenzia sanitaria regionale

Euro: 3.700.000,00."

Art. 21

Interventi volti alla tutela e al controllo della popolazione canina e felina

1. Per il finanziamento di contributi ad imprese agricole per la perdita di animali causata da cani inselvatichiti e da altri animali predatori in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina), è disposta, per l'esercizio 2006, un'autorizzazione di spesa pari ad Euro 123.949,70 a valere sul Capitolo 64410 nell'ambito della U.P.B. 1.5.1.2.18390 – Indennizzi alle imprese agricole per danni causati da animali predatori.

Art. 22 Fondo sociale regionale

1. Per la concessione di contributi volti ad incentivare la costruzione, ristrutturazione ed acquisto di immobili destinati o da destinare a strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) è disposta, per l'esercizio 2006, un'autorizzazione di spesa di Euro 6.171.701,26 a valere sul Capitolo 57200 afferente alla U.P.B. 1.5.2.3.21000 – Potenziamento delle strutture socio-assistenziali.

Art. 23 Investimento per i servizi educativi per l'infanzia

1. Per la concessione di contributi per la costruzione, l'acquisto, il riattamento, l'impianto e l'arredamento delle strutture dei servizi educativi per l'infanzia, a norma di quanto disposto dalla legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia), è disposta la seguente autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 58435 nell'ambito della U.P.B. 1.6.1.1.22510 – Investimenti per lo sviluppo dei servizi educativi per l'infanzia: Esercizio 2006: Euro 4.000.000,00.

Emendamento n. 4 (aggiuntivo)

Fra l'art. 23 e l'art. 24 del presente progetto di legge è inserito il seguente:

"Art. 23 bis Opere urgenti di edilizia scolastica – Programmi d'area

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dai programmi d'area di cui alla I.r. 19 agosto 1996, n. 30, volti all'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica e relative pertinenze, a norma di quanto previsto dalla legge regionale 22 maggio 1980, n. 39 (Norme per l'affidamento e l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica) è disposta, per l'esercizio 2006, una autorizzazione di spesa pari ad Euro 1.950.000,00 a valere sul Capitolo 73060 nell'ambito della U.P.B. 1.6.2.3.23500 – Investimenti per lo sviluppo delle attività scolastiche e formative."

Art. 24

Contributi alle Aziende regionali per il diritto allo studio universitario di Modena e Reggio Emilia e di Parma per interventi straordinari di edilizia universitaria

- 1. La Regione è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari in conto capitale alle Aziende regionali per il diritto allo studio universitario di Modena e Reggio Emilia e di Parma, per la ristrutturazione e la nuova costruzione di residenze universitarie. Tali finanziamenti sono destinati alle residenze universitarie "Mario Allegretti" per un importo di Euro 325.000,00 e "San Pancrazio" per un importo di Euro 838.000,00. La Giunta regionale con proprio atto assegna i contributi e definisce modalità e procedure per la concessione dei finanziamenti straordinari alle Aziende regionali per il diritto allo studio universitario sopraindicate.
- 2. Per la realizzazione degli interventi previsti al comma 1 è disposta per l'esercizio finanziario 2006 un'autorizzazione di spesa di Euro 1.163.000,00 a valere sul Capitolo 73132 CNI afferente alla U.P.B. 1.6.3.3.24510 Edilizia residenziale universitaria.

Art. 25 Contributo alla "Fondazione Arturo Toscanini"

1. Per la promozione e la realizzazione di iniziative culturali di rilevante interesse tese a favorire la diffusione della cultura musicale, ai sensi della legge regionale 10 aprile 1995, n. 27 (Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini), è disposta, per l'esercizio 2006, una ulteriore autorizzazione di spesa di Euro 3.875.000,00 a valere sul Capitolo 70602, nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.2.27110 – Contributi ad Enti o Associazioni che si prefiggono scopi culturali.

Art. 26

Norme per il recesso ovvero lo scioglimento e la messa in liquidazione

dell'Agenzia di iniziative culturali dell'Emilia-Romagna (AICER srl)

- 1. La Regione, in qualità di socio partecipante, si attiva per il proprio recesso, ovvero per lo scioglimento e la messa in liquidazione, qualora deliberati dagli organi societari, dell'Agenzia di iniziative culturali dell'Emilia-Romagna (AICER srl), di cui alla legge regionale 9 marzo 1990, n. 17 (Costituzione di una società per azioni per la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale) e all'articolo 34 della legge regionale 23 dicembre 2004 n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007).
- 2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere, ove necessario, finanziamenti destinati alla copertura degli eventuali oneri connessi alle operazioni di liquidazione, a valere sul Capitolo 70814 CNI "Contributi finalizzati alla messa in liquidazione dell'Agenzia di iniziative culturali dell'Emilia-Romagna (AICER s.r.l.)" afferente alla U.P.B. 1.6.5.2.27110 Attività culturali. Contributi a Enti e Associazioni e partecipazioni a società e istituzioni, per l'esercizio 2006 e per un importo di Euro 200.000,00.
- 3. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari, a norma di legge, al fine di perfezionare quanto disposto al comma 1.

Art. 27 Politiche regionali a favore dei giovani

1. Per gli interventi di ristrutturazione e adeguamento di strutture destinate ad attività rivolte ai giovani ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b) della legge regionale 25 giugno 1996, n. 21 (Promozione e coordinamento delle politiche rivolte ai giovani) è disposta, per l'esercizio finanziario 2006, un'autorizzazione di spesa di Euro 500.000,00 a valere sul Capitolo 71572 appartenente alla U.P.B. 1.6.5.3.27540 – Ristrutturazione e adeguamento di strutture per progetti rivolti ai giovani.

Art. 28 Trasferimento all'esercizio 2006 delle autorizzazioni di spesa relative al 2005 finanziate con mezzi regionali

1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, già finanziate con mezzi regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi, sono trasferite all'esercizio 2006 a seguito della presunta mancata assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 2005:

Progr.	Capitolo	UPB	Euro
1)	2701	1.2.3.3.4420	1.150.000,00
2)	2775	1.2.3.3.4425	100.000,00
3)	3850	1.2.3.3.4440	50.460,45
4)	3925	1.2.1.3.1520	140.439,55
5)	4270	1.2.1.3.1600	12.636.178,13
6)	4276	1.2.1.3.1600	24.304.118,40
7)	4348	1.2.1.3.1600	10.742.611,29
8)	14070	1.3.1.3.6200	212.143,01
9)	14170	1.3.1.3.6200	239.280,00
10)	16332	1.3.1.3.6300	3.716.447,36
11)	16400	1.3.1.3.6300	1.104.340,52
12)	21078	1.3.2.3.8000	2.000.000,00
13)	22210	1.3.2.3.8260	2.693.294,86
14)	23417	1.3.2.3.8350	6.484.667,25
15)	23419	1.3.2.3.8350	391.213,32
16)	25525	1.3.3.3.10010	5.421.052,91
17)	25780	1.3.3.3.10010	477.247,71
18)	27500	1.3.4.3.11600	484.255,30
19)	27718	1.3.4.3.11600	516.456,90
20)	27727	1.3.4.3.11610	500.000,00
21)	30640	1.4.1.3.12630	5.197.595,40
22)	30644	1.4.1.3.12630	146.092,15
23)	30646	1.4.1.3.12630	1.656.550,00
24)	30880	1.4.1.3.12620	255.319,62
25)	30885	1.4.1.3.12620	3.361.538,74
26)	30895	1.4.1.3.12620	32.924,12
27)	31110	1.4.1.3.12650	44.397.150,26
28)	32020	1.4.1.3.12670	15.077.652,28
29)	32045	1.4.1.3.12800	2.183.258,22
30)	32097	1.4.1.3.12735	14.647.891,70
31)	32116	1.4.1.3.12820	2.033.417,88
32)	32121	1.4.1.3.12820	41.156,44
33)	32123	1.4.1.3.12820	1.208.282,47
34)	35305	1.4.2.3.14000	2.745.553,50
35)	37150	1.4.2.3.14150	284.760,44
36)	37332	1.4.2.3.14220	1.569.844,66
37)	37336	1.4.2.3.14200	5.913.447,03
38)	37374	1.4.2.3.14220	4.195.434,00
39)	37376	1.4.2.3.14223	5.315.917,50
40)	37378	1.4.2.3.14223	1.000.000,00
41)	38025	1.4.2.3.14300	25.822,84
42)	38027	1.4.2.3.14310	1.807.599,15
43)	38030	1.4.2.3.14300	845.090,00
44)	38090	1.4.2.3.14305	2.025.065,29
45)	39050	1.4.2.3.14500	3.719.264,41
46)	39185	1.4.2.3.14500	172.730,40
47)	39220	1.4.2.3.14500	3.626.526,42
48)	39360	1.4.2.3.14555	2.854.773,37
49)	41102	1.4.3.3.15800	3.821.781,05
50)	41250	1.4.3.3.15800	2.678.202,58

51)	41360	1.4.3.3.15800	1.036.440,61
52)	41550	1.4.3.3.15800	409.874,14
53)	41570	1.4.3.3.15800	311.188,11
54)	41900	1.4.3.3.15820	125.000,00
55)	41995	1.4.3.3.15820	3.191.982,77
56)	43027	1.4.3.3.16000	1.914.827,41
57)	43221	1.4.3.3.16010	6.045.023,28
58)	43270	1.4.3.3.16010	24.742.903,52
59)	45123	1.4.3.3.16420	121.310,21
60)	45172	1.4.3.3.16200	328.202,45
61)	45175	1.4.3.3.16200	13.257.656,29
62)	45177	1.4.3.3.16200	1.500.000,00
63)	45184	1.4.3.3.16200	19.919.362,79
64)	45190	1.4.3.3.16200	135.913,80
65)	45194	1.4.3.3.16200	4.990.139,38
66)	46110	1.4.3.3.16600	1.033.000,00
67)	46115	1.4.3.3.16600	645.571,12
68)	46125	1.4.3.3.16600	649.813,86
69)	47010	1.4.4.3.17400	1.000.000,00
70)	47015	1.4.4.3.17400	1.065.827,59
71)	47111	1.4.4.3.17400	428.080,34
72)	47114	1.4.4.3.17400	4.855.138,45
73)	48050	1.4.4.3.17450	3.222.883,57
74)	57200	1.5.2.3.21000	6.416.562,17
75)	57680	1.5.2.3.21060	3.294.421,02
76)	64400	1.5.1.3.19100	1.087.795,00
77)	65707	1.5.1.3.19050	5.044.627,68
78)	65712	1.5.2.3.21080	768.634,06
79)	65714	1.5.1.3.19050	1.094.888,60
80)	65717	1.5.1.3.19050	2.427.935,61
81)	65770	1.5.1.3.19070	20.335.849,79
82)	68321	1.5.2.3.21060	4.520.154,80
83)	70718	1.6.5.3.27520	10.227.839,46
84)	71572	1.6.5.3.27540	1.786.553,68
85)	73140	1.6.3.3.24510	619.000,00
86)	75303	1.6.4.3.26500	266.621,48
87)	78569	1.4.2.3.14380	451.352,69
88)	78705	1.6.6.3.28500	379.325,62

Art. 29 Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2001

1. Dopo l'articolo 11 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo) è inserito il seguente articolo:

"Art. 11 bis Fondo di rotazione per la realizzazione delle politiche per la casa

- 1. Al fine di favorire la realizzazione delle politiche abitative regionali si costituisce un fondo di rotazione con lo scopo di contribuire all'abbattimento degli interessi relativi ai mutui agevolati, concessi dagli istituti di credito, a soggetti individuati dalla Regione, ai sensi dell'articolo 14, per la realizzazione di case destinate all'assegnazione in locazione permanente e temporanea ed all'acquisizione in proprietà.
- 2. Il fondo di rotazione contribuisce a contenere l'onere degli interessi sui mutui concorrendo alla provvista del capitale impiegato dagli istituti di credito per la concessione dei mutui agevolati ai soggetti individuati dalla Regione stessa.
- 3. Al finanziamento del fondo si provvede con le risorse di cui all'articolo 11, comma 2.
- 4. Le specifiche modalità di funzionamento del fondo di rotazione saranno definite con apposite convenzioni tra la Regione e gli istituti di credito erogatori dei mutui agevolati. Le convenzioni saranno approvate con deliberazione della Giunta regionale.".

Emendamento n. 5 (aggiuntivo)

Fra l'art. 29 e l'art. 30 del presente progetto di legge è inserito il seguente:

"Art. 29 bis Comitato scientifico per le biotecnologie in agricoltura

- 1. Ai componenti del comitato scientifico per le biotecnologie in agricoltura della Regione Emilia-Romagna, istituito ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L.R. 22 novembre 2004, n. 25 (Norme in materia di organismi geneticamente modificati), è riconosciuto, a far data dal suo insediamento, un compenso di Euro 250,00 per seduta, oltre al rimborso delle spese eventualmente sostenute, nei limiti della normativa vigente.
- 2. Agli oneri conseguenti alle disposizioni di cui al comma 1 si provvede, nell'ambito dello stanziamento recato dal capitolo 10050 "Spese per il funzionamento compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti, le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei alla Regione di consigli, commissioni e comitati Spese obbligatorie" afferente alla U.P.B. 1.2.1.1.100 Compensi e rimborsi spettanti ai componenti di organi collegiali del bilancio per l'esercizio finanziario 2006 e nell'ambito delle disponibilità previste nel medesimo capitolo, dai bilanci degli esercizi successivi."

Emendamento n. 7 (aggiuntivo)

Fra l'art. 29 e l'art. 30 del presente progetto di legge è inserito il seguente:

"Art. 29 ter Modifiche alla legge regionale n. 20 del 1994

- 1. Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 16 maggio 1994 n. 20 (Norme per la qualificazione dell'impresa artigiana), è sostituito dal seguente: <<1. Agli interventi previsti dalla presente legge possono accedere le imprese artigiane, singole o associate, che rispondano ai requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 ad esclusione di quelli di cui all'art. 5, comma 1, lett. c-bis) cui possono accedere solo Enti locali territoriali>>.
- 2. Nel comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 20 del 1994, dopo la lettera b) è iscritta la seguente: <
b-bis) la predisposizione dei Programmi provinciali per l'artigianato di cui all'art. 41, comma 1, lett. a) della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale)>>.
- 3. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 20 del 1994 è aggiunto il seguente: <<3-bis. Per la predisposizione dei Programmi di cui al comma 2, lett. b-bis) la Giunta regionale con proprio atto stabilisce le modalità dell'intervento regionale e l'entità del contributo nell'ambito delle disponibilità previste dal Bilancio regionale>>.
- 4. Nel comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 20 del 1994 dopo la lettera c), è inserita la seguente: <<c-bis) all'allestimento e potenziamento delle aree di insediamento delle imprese artigiane e alla realizzazione di infrastrutture di reti nonchè di centri integrati di servizio>>.
- 5. Nel comma 2, dell'articolo 5 della legge regionale n. 20 del 1994 dopo le parole <<Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1>> sono inserite le seguenti <<lett. a), b), c)>>.
- 6. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale n. 20 del 1994 è aggiunto il seguente: <<2-bis. Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1, lettera c-bis), la Regione concede agli Enti locali contributi in conto capitale o in conto interessi. La Giunta regionale con proprio atto stabilisce le modalità dell'intervento regionale e l'entità del contributo, nell'ambito delle disponibilità previste dal Bilancio regionale>>."

Emendamento n. 8 (aggiuntivo)

Fra l'art. 29 e l'art. 30 del presente progetto di legge è inserito il seguente:

"Art. 29 quater

Modifiche alla legge regionale n. 41 del 1997

- 1. Nel comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva, Abrogazione della L.R. 7 dicembre 1994, n. 49) è aggiunta la seguente lettera:
- <<l) la realizzazione di programmi di intervento per la promozione e la attivazione di "Centri commerciali naturali", intesi come centri urbanizzati a vocazione commerciale, volti alla rigenerazione e al rinnovo commerciale di aree urbane centrali, di aree periferiche, di centri urbani minori e di frazioni finalizzati ad attivare processi di rilancio socio-economico dell'area attraverso opere di miglioramento del contesto fisico e di formazione di partnership pubblico privato per la promozione dell'area oggetto di intervento>>.
- 2. Nella lettera c) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 41 del 1997 la locuzione <<e c)>> è sostituita dalla seguente: <<c) e l)>>.
- 3. Dopo l'articolo 10 della legge regionale n. 41 del 1997 è aggiunto il seguente:

<< Art. 10-bis

Programmi di intervento locali per la promozione e la attivazione di "Centri commerciali naturali"

- 1. I contributi di cui all'art. 3, comma 3, lettera I) sono concessi per programmi di intervento locali per la promozione e la attivazione di "Centri commerciali naturali" presentati dai Comuni per attivare processi di rigenerazione e rinnovo commerciale.
- 2. Le procedure per la formazione dei Programmi nonchè i contenuti della convenzione che regola i rapporti fra i soggetti pubblici e i soggetti privati, che partecipano in forma associata, sono definiti dalla Giunta regionale.
- 3. Il Comune destinatario dei contributi regionali si impegna a finanziare con risorse proprie parte del progetto riguardante le opere realizzate dai soggetti privati in forma associata. La percentuale minima di tale contributo viene fissata, esclusivamente in relazione agli interventi ammessi al contributo regionale, nell'atto della Giunta di cui al comma 2.
- 4. I programmi di intervento sono approvati dalla Giunta regionale.>>"

Emendamento n. 9 (aggiuntivo)

Fra l'art. 29 e l'art. 30 del presente progetto di legge è inserito il seguente:

"Art. 29 quinquies Spostamento di scadenza di termini in materia di trasporti pubblici locali dell'area metropolitana bolognese – legge regionale n. 30 del 1998

1. L'ultimo periodo dell'art. 52 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna e del bilancio pluriennale 2005-2007) è sostituito dal seguente: <<Gli esercenti presenti sono comunque tenuti alla prosecuzione del servizio fino al momento dell'aggiudicazione, potendo cionondimeno partecipare alle procedure concorsuali per l'affidamento del servizio nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie>>."

Emendamento n. 10 (aggiuntivo)

Fra l'art. 29 e l'art. 30 del presente progetto di legge è inserito il seguente:

"Art. 29 sexies Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2002

- 1. Nell'alinea del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 14 maggio 2002, n. 7 (Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico) dopo la parola: <<pre>cpromuove>> sono inserite le parole: <<e può realizzare, anche direttamente,>>.
- 2. Nell'art. 7 della legge regionale n. 7 del 2002 è aggiunto il comma: <<1-bis. La Regione può altresì realizzare progetti di iniziativa diretta ai sensi del comma 1, lett. b) dell'art. 7, della legge regionale 12 dicembre 1985, n. 29 (Norme generali sulle procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della Regione, di Province, Comuni, Comunità montane, Consorzi di Enti locali).>>.
- 3. Nel comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 7 del 2002 sono soppresse le parole <<e sono incaricati dal Direttore generale competente per materia>>.
- 4. Nell'art. 11 della legge regionale n. 7 del 2002 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nel comma 7 dopo la parola <<nonchè>> sono aggiunte le parole: <<apposite convenzioni>>;
- b) nel comma 8 la locuzione: <<Detta convenzione disciplina>> è sostituita dalla locuzione: <<Le convenzioni disciplinano>> e alla lett. c) le parole <<della convenzione>> sono sostituite dalle parole <<delle convenzioni>>."

Emendamento n. 11 (aggiuntivo)

Fra l'art. 29 e l'art. 30 del presente progetto di legge è inserito il seguente:

"Art. 29 septies Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2003

- 2. L'articolo 38 della l.r. n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:

<<Art. 38</p> Erogazione dei servizi mediante accreditamento

- 1. Per l'erogazione dei servizi sociali, socio-assistenziali e sociosanitari, caratterizzati da un finanziamento pubblico prevalente, da scopi solidaristici, da bisogni di cura e dall'adeguatezza, dalla personalizzazione degli interventi, e dalla amministrazioni competenti si avvalgono di soggetti, pubblici o privati, autorizzati ai sensi dell'articolo 35 ed accreditati con le modalità del presente articolo, con i quali vengono stipulati oggetto appositi contratti di servizio aventi ad regolamentazione complessiva degli interventi.
- 2. La Giunta regionale, d'intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali e sentito il parere della Conferenza regionale del terzo settore, individua, nel rispetto dei parametri di cui al comma 1, i servizi il cui esercizio è subordinato all'ac-creditamento. Con il medesimo provvedimento sono definiti altresì, per ciascuna tipologia di servizio, gli ambiti di applicazione, i criteri ed i requisiti per il rilascio dell'accreditamento da parte dei soggetti di cui al comma 3, con l'obiettivo di promuovere la qualità del sistema integrato dei servizi e di garantire la trasparenza dei soggetti gestori e la qualità sociale e professionale dei servizi e delle prestazioni erogate.

- 3. All'accreditamento provvedono i Comuni referenti per l'ambito distrettuale, individuati ai sensi del comma 3 dell'articolo 29. L'accreditamento è rilasciato nell'ambito del fabbisogno di servizi indicato dalla programmazione regionale e territoriale, acquisito il parere di un apposito organismo tecnico di ambito provinciale, la cui composizione e modalità di funzionamento sono stabilite con il provvedimento di cui al comma 2. Nelle procedure di accreditamento, i Comuni referenti si attengono a criteri di non discriminazione, pubblicità e trasparenza, garantendo la coerenza dei provvedimenti adottati con quanto indicato negli atti di programmazione di cui all'articolo 29 per il territorio interessato. L'accreditamento costituisce altresì condizione per l'erogazione delle prestazioni mediante la concessione dei titoli di cui all'articolo 40.
- 4. Le Province assicurano il monitoraggio sull'attuazione del sistema di accreditamento sul proprio territorio al fine di favorire la piena realizzazione delle finalità di cui al presente articolo>>.
- 3. L'articolo 41 della l.r. n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:

<< Articolo 41

Disposizioni transitorie per gli affidamenti e gli acquisti dei servizi

1. Fino all'avvio del sistema di accreditamento di cui all'articolo 38, le amministrazioni competenti provvedono agli affidamenti dei servizi sociali, socio-sanitari e socio-assistenziali nel rispetto della disciplina vigente in materia, privilegiando per la scelta del fornitore le procedure di affidamento ristrette o negoziate e provvedendo a valutare le offerte secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base della qualità e del prezzo, considerando il fattore prezzo con un peso inferiore al cinquanta per cento del peso complessivo>>."

Emendamento n. 12 (aggiuntivo)

Fra l'art. 29 e l'art. 30 del presente progetto di legge è inserito il seguente:

"Art. 29 octies

Comando del personale presso i gestori dei servizi locali ambientali

1. Fermo restando quanto previsto dall' art. 25 della legge regionale 6 settembre 1999, n. 25 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti Locali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani), al fine di conseguire una maggiore economicità di gestione il

personale degli Enti Locali, già adibito allo svolgimento di attività connesse al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani alla data di entrata in vigore della presente legge, può essere comandato presso i gestori di detti servizi.

2. L'attivazione del comando previsto al comma 1 è subordinata alla richiesta del personale interessato. L'onere del comando è a carico del soggetto gestore del servizio."

Art. 30 Copertura finanziaria

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte, con le risorse indicate nel Bilancio pluriennale 2006-2008 – Stato di previsione dell'Entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo Stato di previsione della Spesa.

Art. 31 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2006.



ALLEGATO 2

EMENDAMENTI PRESENTATI NELLA SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 2005

al progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2006 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2006 – 2008

oggetto 750

Emendamento n. 11 riformulato

con i subemendamenti presentati dalla Giunta regionale

Art. 29 septies Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2003

- 1. Al comma 2 dell'articolo 35 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) le parole "Il Consiglio regionale" sono sostituite dalle parole "La Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente,".
- 2. L'articolo 38 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:

"Art. 38 Erogazione dei servizi mediante accreditamento

- 01. Per l'erogazione dei servizi sociali, socio-assistenziali e sociosanitari, caratterizzati da un finanziamento pubblico prevalente, da scopi solidaristici, da bisogni di cura e dall'adeguatezza, dalla flessibilità e dalla personalizzazione degli interventi, le amministrazioni competenti si avvalgono delle strutture e dei servizi gestiti nelle forme previste dalla normativa sui servizi pubblici locali e delle Aziende di servizi alla persona di cui all'articolo 22, nonché dei soggetti privati di cui agli articoli 20 e 21.
- 1. La gestione dei servizi di cui al comma 01 è comunque subordinata al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 35 e dell'accreditamento nelle modalità previste dal presente articolo, nonché alla stipulazione di appositi contratti di servizio tra le amministrazioni competenti ed i soggetti gestori, aventi ad oggetto la regolamentazione complessiva degli interventi. Tali contratti prevedono le modalità per la verifica periodica dei relativi adempimenti ed i provvedimenti da adottare in caso di inadempienza.
- 2. La Giunta regionale, **entro dodici mesi**, d'intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali e sentito il parere della Conferenza regionale del terzo settore, individua, nel rispetto dei parametri di cui al comma 01, i servizi il cui esercizio è subordinato all'accreditamento. Con il medesimo provvedimento sono definiti altresì, per ciascuna tipologia di servizio, gli ambiti di applicazione, i criteri ed i requisiti per il rilascio dell'accreditamento da parte dei soggetti di cui al comma 3, con l'obiettivo di promuovere la

qualità del sistema integrato dei servizi e di garantire la trasparenza dei soggetti gestori, **la tutela del lavoro** e la qualità sociale e professionale dei servizi e delle prestazioni erogate.

- 3. All'accreditamento provvedono i Comuni referenti per l'ambito distrettuale, individuati ai sensi del comma 3 dell'articolo 29. L'accreditamento è rilasciato nell'ambito del fabbisogno di servizi indicato dalla programmazione regionale e territoriale, acquisito il parere di un apposito organismo tecnico di ambito provinciale, la cui composizione e modalità di funzionamento sono stabilite con il provvedimento di cui al comma 2. Nelle procedure di accreditamento, i Comuni referenti si attengono a criteri di non discriminazione, pubblicità e trasparenza, garantendo la coerenza dei provvedimenti adottati con quanto indicato negli atti di programmazione di cui all'articolo 29 per il territorio interessato. L'accreditamento costituisce altresì condizione per l'erogazione delle prestazioni mediante la concessione dei titoli di cui all'articolo 40.
- 4. Le Province assicurano il monitoraggio sull'attuazione del sistema di accreditamento sul proprio territorio al fine di favorire la piena realizzazione delle finalità di cui al presente articolo."
- 3. L'articolo 41 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:

"Art. 41 Ulteriori disposizioni per gli affidamenti e gli acquisti dei servizi

1. Fino all'avvio del sistema di accreditamento di cui all'articolo 38, nonché per le prestazioni escluse dall'ambito di applicazione del medesimo articolo, le amministrazioni competenti provvedono agli affidamenti dei servizi sociali, socio-sanitari e socio-assistenziali nel rispetto della disciplina vigente in materia, privilegiando per la scelta del fornitore le procedure di affidamento ristrette o negoziate e provvedendo a valutare le offerte secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base della qualità e del prezzo, considerando il fattore prezzo con un peso inferiore al cinquanta per cento del peso complessivo".

EMENDAMENTO n. 1 (aggiuntivo) dei consiglieri Villani, Rivi e Richetti

"Dopo l'art. 29 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 29 novies

Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2004

- 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 26 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 17 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione) è aggiunto il seguente:
- "3 bis. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa definisce il trattamento economico e le specifiche competenze del dirigente responsabile dei rapporti con il sistema dei mass media di cui al comma 1. La relativa posizione non è ricompresa nella dotazione organica dell'Assemblea legislativa. E' facoltà dell'Ufficio di Presidenza provvedere alla assunzione di tale dirigente con contratto a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni. Qualora l'assunzione riguardi dirigenti regionali, la stessa comporta l'applicazione dell'articolo 43, comma 4 della legge regionale n. 43 del 2001. Il posto ricoperto dal dirigente è reso indisponibile nella dotazione organica dirigenziale dell'assemblea legislativa."."



ALLEGATO 3

DOCUMENTO DI LAVORO

progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2006 E BILANCIO PLURIENNALE 2006 – 2008

oggetto 751

CON L'INDICAZIONE DEGLI EMENDAMENTI PRESENTATI DALLA GIUNTA REGIONALE

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER ESERCIZIO FINANZIARIO 2006 E BILANCIO PLURIENNALE 2006-2008

INDICE

Art. 1	Stato di previsione delle entrate
Art. 2	Disposizioni in materia di entrate
Art. 3	Stato di previsione delle spese
Art. 4	Autorizzazione all'impegno e al pagamento delle spese
Art. 5	Quadro generale riassuntivo del bilancio
Art. 6	Spese di carattere obbligatorio
Art. 7	Fondo di riserva del bilancio di cassa
Art. 8	Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 40 del 2001 – Programmi speciali d'area
Art. 9	Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31, comma 2, lettera c) della legge regionale n. 40 del 2001
Art.10	Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 40 del 2001
Art.11	Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31, comma 2, lettera e) della legge regionale n. 40 del 2001
Art.12	Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31, comma 2, lettera f) della legge regionale n. 40 del 2001
Art.13	Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31, comma 4, lettera a) della legge regionale n. 40 del 2001 – Cofinanziamento regionale
Art.14	Autorizzazione di spesa per attività o interventi continuativi o ricorrenti
Art.15	Rinuncia all'esecuzione di crediti di modesta entità
Art.16	Mutui e prestiti

Art.17	Applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo presunto di amministrazione dell'esercizio precedente
Art.18	Disposizioni relative all'accensione di anticipazioni di cassa
Art.19	Allegato di cui all'articolo 11, commi 6 e 8 della legge regionale n. 40 del 2001 e assegnazione delle risorse ai fini della gestione
Art.20	Bilancio pluriennale
Art.21	Entrata in vigore

Emendamento n. 1 (modificativo)

All'art. 1 del presente progetto di legge la cifra di Euro 21.183.403.172,55 $\underline{\grave{e}}$ modificata in Euro 21.346.319.572,42 e la cifra di Euro 24.020.856.545,01 $\underline{\grave{e}}$ modificata in Euro 24.179.029.915,61.

Art. 1 Stato di previsione delle entrate

1. Lo stato di previsione delle entrate della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2006, annesso alla presente legge (tabella n. 1), è approvato in *EURO 21.183.403.172,55* in termini di competenza ed in *EURO 24.020.856.545,01* in termini di cassa.

Art. 2 Disposizioni in materia di entrate

1. Sono autorizzate, secondo le leggi in vigore, l'accertamento, la riscossione ed il versamento nella cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell'esercizio finanziario 2006.

Emendamento n. 2 (modificativo)

All'art. 3 del presente progetto di legge la cifra di Euro 21.183.403.172,55 <u>è</u> modificata in Euro 21.346.319.572,42 e la cifra di Euro 24.015.279.031,52 <u>è</u> modificata in Euro 24.171.950.010.32.

Art. 3 Stato di previsione delle spese

1. Lo stato di previsione delle spese della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2006, annesso alla presente legge (tabella n. 2), è approvato in *EURO 21.183.403.172,55* in termini di competenza ed in *EURO 24.015.279.031,52* in termini di cassa.

Art. 4 Autorizzazione all'impegno e al pagamento delle spese

1. È autorizzato l'impegno delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 2006, entro il limite degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di cui all'articolo 3, fatto salvo l'impegno delle disponibilità autorizzate sugli esercizi futuri a norma degli articoli 47 e 48 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n.4).

- 2. Per gli interventi previsti nel bilancio di previsione 2006 e successive variazioni, la cui copertura finanziaria è assicurata da autorizzazione all'indebitamento (spese d'investimento in conto capitale mezzi regionali), è autorizzata l'assunzione di impegni contabili, a norma di quanto disposto dagli articoli 47 e 48 della legge regionale n. 40 del 2001, esclusivamente in ottemperanza di quanto previsto dall'articolo 3, commi 18, 19 e 20 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2004).
- 3. È autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 2006, entro il limite degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui all'articolo 3.

Art. 5 Quadro generale riassuntivo del bilancio

1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2006, annesso alla presente legge.

Art. 6 Spese di carattere obbligatorio

1. Sono considerate spese obbligatorie quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.

Art. 7 Fondo di riserva del bilancio di cassa

1. Il fondo di riserva di cassa destinato a far fronte al maggiore fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio 2006 è determinato per l'esercizio medesimo in EURO 500.000.000,00.

Art. 8

Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 40 del 2001 - Programmi speciali d'area

1. In attuazione dell'articolo 31, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 40 del 2001, al fine di consentire l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse stanziate e finanziate con mezzi propri della Regione per la realizzazione dei programmi speciali d'area di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 30 (Norme in materia di programmi speciali d'area), la Giunta regionale è autorizzata ad

apportare per l'esercizio finanziario 2006, ove necessario, con proprio atto, le opportune variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa fra le unità previsionali di base e fra i relativi capitoli di spesa e all'interno delle quote di finanziamento di cui all'elenco "B" allegato alla presente legge, in deroga alle disposizioni della legge finanziaria regionale, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio.

- 2. Al fine di consentire, inoltre, l'ottimizzazione nella gestione degli interventi, finanziati con mezzi propri della Regione, per la realizzazione dei programmi speciali d'area di cui alla legge regionale n. 30 del 1996, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare per l'esercizio finanziario 2006, ove necessario, con proprio atto, le opportune variazioni al bilancio di competenza e di cassa, nel caso in cui sia previsto uno specifico accantonamento nell'ambito del fondo speciale di cui al Cap. 86500 "Fondo speciale per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione Spese d'investimento." afferente alla U.P.B. 1.7.2.3.29150, alla voce n. 2 dell'elenco n. 5, allegato alla legge di approvazione del bilancio, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio stesso.
- 3. A tal fine è altresì autorizzata l'implementazione di capitoli esistenti, l'istituzione e la dotazione di nuovi capitoli di spesa nell'ambito di unità previsionali di base già istituite o di nuove unità previsionali di base, esclusivamente in attuazione di leggi settoriali regionali vigenti e nell'ambito del limite dello specifico accantonamento di cui al comma 2, fermo restando il rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio.

Art. 9 Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31, comma 2, lettera c) della legge regionale n. 40 del 2001

- 1. In attuazione dell'articolo 31, comma 2, lettera c) e comma 3, della legge regionale n. 40 del 2001, al fine della ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse autorizzate per i programmi comunitari cofinanziati dallo Stato e dalla Regione ed entro i limiti di spesa definiti dagli specifici provvedimenti di finanziamento per ciascun esercizio, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare per l'esercizio finanziario 2006, ove necessario, con proprio atto, le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa fra le unità previsionali di base della parte spesa, con riferimento ai rispettivi capitoli, appartenenti alla medesima classificazione economica, per l'adeguamento degli stanziamenti stessi alle necessità di realizzazione degli interventi comunitari, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio.
- 2. A tal fine è altresì autorizzata l'istituzione e la dotazione di nuovi capitoli di spesa nell'ambito delle unità previsionali di base già istituite o di nuove unità previsionali di base, ove sia necessario provvedere all'integrazione della quota

regionale di cofinanziamento, esclusivamente nel caso in cui i fondi regionali necessari risultino accantonati nell'ambito dei fondi speciali.

Art. 10

Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 40 del 2001

1. In attuazione dell'articolo 31, comma 2, lettera d) e comma 3, della legge regionale n. 40 del 2001, al fine di consentire l'ottimizzazione nella gestione degli interventi finanziati con mezzi propri della Regione, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare per l'esercizio finanziario 2006, ove necessario, con proprio atto, le opportune variazioni al bilancio di competenza e di cassa, esclusivamente nel caso in cui siano approvate leggi settoriali di spesa per le quali sia previsto, nel bilancio in vigore, apposito specifico accantonamento nell'ambito dei fondi speciali e nel rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio.

Art. 11

Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31, comma 2, lettera e) della legge regionale n. 40 del 2001

1. In attuazione dell'articolo 31, comma 2, lettera e) e comma 3, della legge regionale n. 40 del 2001, al fine di consentire l'ottimizzazione nella gestione degli interventi finanziati con assegnazioni a destinazione vincolata, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare per l'esercizio finanziario 2006, ove necessario, con proprio atto, le opportune variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa fra capitoli di spesa appartenenti alla medesima unità previsionale di base per le unità previsionali di base di cui all'elenco "E" allegato alla presente legge, nel limite dei vincoli di destinazione specifica stabiliti dallo Stato, dall'Unione europea e da altri soggetti e nel rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio.

Art. 12

Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31, comma 2, lettera f) della legge regionale n. 40 del 2001

1. In attuazione dell'articolo 31, comma 2, lettera f) della legge regionale n. 40 del 2001, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, per l'esercizio finanziario 2006, con proprio atto le variazioni ai capitoli di spesa delle partite di giro n. 91046, 91048, 91050, 91055, 91070, 91090, 91120, 91132, 91140, 91150, 91160, 91289, 91312, 91322, in corrispondenza con gli accertamenti dei correlati capitoli di entrata delle partite di giro, ed entro i limiti tassativi di importo degli accertamenti stessi.

Art. 13

Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31, comma 4, lettera a) della legge regionale n. 40 del 2001 - Cofinanziamento regionale

1. Al fine di consentire l'ottimizzazione della gestione degli interventi finanziati da assegnazioni vincolate a scopi specifici dello Stato, dell'Unione europea e di altri soggetti è autorizzata l'istituzione e la dotazione di capitoli di spesa nell'ambito delle unità previsionali di base già istituite o di nuove unità previsionali di base, ove sia necessario provvedere all'integrazione della quota regionale di cofinanziamento, esclusivamente nel caso in cui i fondi regionali necessari risultino accantonati nell'ambito dei fondi speciali.

Art. 14

Autorizzazione di spesa per attività o interventi continuativi o ricorrenti

1. L'autorizzazione di spesa per l'esercizio 2006 concernente leggi regionali e statali attualmente in vigore che regolano attività od interventi di carattere continuativo o ricorrente è disposta dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza a ciascuna unità previsionale di base di spesa nell'allegato stato di previsione. Le procedure di gestione e le modalità di erogazione sono quelle indicate dalle leggi statali e regionali espressamente richiamate nella denominazione dei capitoli come risulta dall'allegato documento di accompagnamento al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008, disaggregato per capitoli ai fini della gestione e dell'assegnazione delle risorse (articolo 11, commi 6 e 8 della legge regionale n. 40 del 2001).

Art. 15 Rinuncia all'esecuzione di crediti di modesta entità

1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre la rinuncia ai crediti che la Regione vanta in materia di entrate di natura non tributaria, quando il costo delle operazioni di accertamento, riscossione e versamento sia valutato eccessivo rispetto all'ammontare delle singole partite di credito, ed a condizione che queste ultime non superino singolarmente la somma di EURO 10, a norma di quanto disposto dall'articolo 44 della legge regionale n. 40 del 2001.

Art. 16 Mutui e prestiti

1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio 2006 entro i limiti di cui all'articolo 34, comma 4 della legge

regionale n. 40 del 2001 - di cui è data dimostrazione nell'elenco n. 11 annesso al bilancio - la Regione Emilia-Romagna è autorizzata, a norma dell'articolo 34 citato, a contrarre mutui o prestiti obbligazionari per un importo complessivo di EURO 527.500.000,00.

- 2. Sono altresì rinnovate per l'esercizio 2006 le autorizzazioni alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per l'importo di EURO 1.302.000.000,00 già autorizzati dall'articolo 16 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 28 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007) come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 27 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007 a norma dell'articolo 30 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di variazione), a seguito della mancata stipulazione degli stessi entro la chiusura dell'esercizio 2005.
- 3. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del sei per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di venti anni.
- 4. È autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti necessari in appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e dell'entrata del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006.
- 5. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui e prestiti obbligazionari predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.
- 6. Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interessi dei mutui è garantito dalla Regione mediante la iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti. La Regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate semestrali di ammortamento e di interesse dei mutui alle scadenze stabilite.
- 7. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in annui EURO 176.258.215,16 a partire dall'esercizio finanziario 2007 e fino all'esercizio finanziario 2026.
- 8. Esso farà carico ad appositi capitoli di spesa che verranno iscritti, distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di interessi, sui bilanci di previsione a partire dal 2007.
- 9. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo risultino meno onerose di quanto previsto al comma 7, o che le operazioni stesse in tutto od in parte debbano essere

dilazionate nel tempo, od avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sulla entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.

10. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale sia per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25 della legge regionale n. 40 del 2001.

Emendamento n. 3 (modificativo)

All'art. 17 del presente progetto di legge, la cifra di Euro 4.122.677.437,95 è modificata in Euro 4.235.284.439,20.

Art. 17

Applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo presunto di amministrazione dell'esercizio precedente

1. È autorizzata l'applicazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2006 dell'avanzo presunto d'amministrazione proveniente dall'esercizio finanziario 2005 per l'ammontare di *EURO 4.122.677.437,95.*

Art. 18

Disposizioni relative all'accensione di anticipazioni di cassa

1. A norma dell'articolo 35 della legge regionale n. 40 del 2001 la Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto l'accensione di anticipazioni di cassa per fronteggiare temporanee deficienze di cassa, disponendo nello stesso atto le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 19

Allegato di cui all'articolo 11, commi 6 e 8 della legge regionale n. 40 del 2001 e assegnazione delle risorse ai fini della gestione

- 1. Al bilancio è allegato un apposito documento che disaggrega per ogni unità previsionale di base i capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione, a norma di quanto disposto dall'articolo 11, comma 6 della legge regionale n. 40 del 2001.
- 2. Per il raggiungimento degli obiettivi individuati per gli interventi, i programmi e i progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese, è disposta l'assegnazione delle risorse ai dirigenti responsabili di direzione generale, secondo quanto indicato in ciascun capitolo dell'allegato di cui al comma 1, a

norma di quanto disposto dall'articolo 11, comma 8 della legge regionale n. 40 del 2001.

3. Per le finalità di cui al comma 2, le assegnazioni delle risorse ai dirigenti responsabili di direzione generale, si intendono integrate e/o modificate sulla base sia dei provvedimenti di variazione di bilancio sia dei provvedimenti di attribuzione delle competenze adottati nel corso dell'esercizio.

Art. 20 Bilancio pluriennale

1. A norma dell'articolo 5, comma 2 della legge regionale n. 40 del 2001 è approvato il bilancio pluriennale della Regione Emilia-Romagna per il triennio 2006-2008 nel testo allegato alla presente legge.

Art. 21 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2006.



ALLEGATO 4

Emendamento presentato dalla Giunta regionale

al progetto di legge DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

oggetto 757

Emendamento n. 1 della Giunta regionale (modificativo)

"All'art. 6 del presente progetto di legge sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

- la lettera c del comma 2 è sostituita dalla seguente:
 - << c) alla lettera b) del comma 3 dopo la parola "discarica" sono inserite le seguenti "già autorizzata";>>
- dopo la lettera d) del comma 2 è aggiunta la seguente:
 - << e) dopo il comma 6 bis è aggiunto il seguente:

"6 ter . Fermo restando quanto previsto dal comma 6 bis, sono soggetti al pagamento del tributo speciale in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 3, comma 40, della legge n. 549 del 1995, gli scarti ed i sovvalli provenienti da attività di recupero da cui derivano unicamente rifiuti o materiali che non necessitano per il loro utilizzo di ulteriori trattamenti. >>"